



r_emi.ro.Giunta - Prot. 06/06/2025.0565050.E

Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da CIANI STEFANIA



SERVIZI ECOLOGICI

Società Cooperativa

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

Procedura di VIA-PAUR

**Art. 27bis - D.Lgs. n.152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii.
Legge Regionale n. 4/2018**



ECOTRASP SRL

***Modifica sostanziale dell'impianto di messa in riserva e
recupero di rifiuti non pericolosi e fanghi biologici (rif. Det.
Amb. 5857 del 22/11/2021) e contestuale richiesta di
variante urbanistica con aumento dell'indice di edificabilità.***

Faenza, 05/06/2025

Via Firenze, 3 – 48018 Faenza (RA)
tel. +39 0546 665410 – fax +39 0546 665371

www.serecol.it – e-mail info@serecol.it

R.I./C.F./P.IVA: 00887980399 – Albo soc. coop.ve n. A100247 - R.E.A. RA n° 105903

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITA'
CERTIFICATO DA DNV
ISO 9001

DOCUMENTO REDATTO DA:



SERVIZI ECOLOGICI

Società Cooperativa

Via Firenze, 3 - 48018 Faenza (RA) - tel. +39 0546 665410 - fax +39 0546 665371 - R.E.A. RA n° 105903
R.I./C.F./P.IVA: 00887980399 - Albo soc. coop.ve n. A100247 - <http://www.serecol.it> - e-mail info@serecol.it

Versione	Data
Emissione	17/03/2025
Revisione 01	05/06/2025

GRUPPO DI LAVORO:

Il tecnico competente in acustica

Stefania Ciani

Provincia di Ravenna

ENTECA n. 5519



Il tecnico competente in acustica

Stefano Costa

Provincia di Ravenna

ENTECA n. 5516




Il tecnico competente in acustica

Ing. Micaela Montesi

Provincia di Ravenna

ENTECA n. 5518




Il tecnico competente in acustica

Mattia Benamati

ARPAE SAC

ENTECA n. 6037




Il tecnico competente in acustica

Christian Bandini

Provincia di Ravenna

ENTECA n. 6031

**Andrea Galeotti**

Sommario

A.	INTRODUZIONE	4
A.1.	Premessa	4
A.2.	Procedimento unico di VIA	5
A.3.	Impostazione dello studio	6
A.4.	Descrizione introduttiva del progetto	8
A.5.	Metodi usati per la selezione delle alternative.....	9
A.6.	Natura dei servizi delle opere progettate	10
A.7.	Costo dell'opera	10
A.8.	Spese istruttorie.....	10
A.9.	Ubicazione del progetto e inquadramento territoriale.....	11
B.	QUADRO PROGRAMMATICO.....	13
B.1.	Pianificazione Regionale – Emilia Romagna	13
B.1.1.	Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR)	13
B.1.2.	Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030)	18
B.1.3.	Piano Regionale Gestione Rifiuti E PER LA BONIFICA DELLE AREE INQUINATE (PRRB 2022-2027)	22
B.1.4.	Piano di Tutela delle Acque (PTA).....	24
B.1.5.	Piano Energetico Regionale (PER)	27
B.1.6.	Variante di coordinamento tra il PGRA e i Piani Stralcio di bacino	28
B.2.	Pianificazione Provinciale	34
B.2.1.	Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Ferrara (PTCP) ...	34
B.3.	Pianificazione Comunale – Comune di Codigoro	40
B.3.1.	Piano Strutturale Comunale (PSC)	40
B.3.2.	Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE)	43
B.3.3.	Piano Operativo Comunale (POC).....	43
B.4.	Aree protette	44
B.5.	Coerenza del progetto con gli strumenti di programmazione e pianificazione	46
C.	NORMATIVA DI RIFERIMENTO AMBIENTALE	47
C.1.	Valutazione di Impatto Ambientale	47
C.2.	Rifiuti	48
C.3.	Suolo e sottosuolo	50
C.4.	Scarichi idrici	50
C.5.	Inquinamento acustico	50

A. INTRODUZIONE

A.1. Premessa

Il presente studio vuole presentare e valutare l'impatto del progetto presentato da Ecotrasp S.r.l. che prevede la modifica sostanziale dell'impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi e fanghi biologici rif det amb. 5857 del 22/11/2021 e contestuale richiesta di variante urbanistica con aumento dell'indice di edificabilità, situato in via Ariano n.89 nel comune di Codigoro, località Randola (FE).

La Valutazione di Impatto Ambientale ha lo scopo di valutare gli effetti che l'opera eserciterà sull'ambiente in cui si inserisce.

Lo Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.) contiene gli elementi tecnici necessari alla V.I.A. ed ha l'obiettivo di evidenziare, prima che sia realizzata un'opera, quali siano gli impatti ambientali che potrebbero essere causati dall'opera stessa.

Lo Studio d'Impatto Ambientale le opere previste, è strutturato, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in Regione Emilia-Romagna in materia di V.I.A., in tre relazioni principali:

- Quadro di riferimento Progettuale;
- Quadro di riferimento Programmatico;
- Quadro di riferimento Ambientale.

Nella redazione si farà uso sia del concetto di "ambiente" inteso come ambiente fisico e biologico ed alle relazioni di scambio che avvengono all'interno degli ecosistemi, sia del concetto più ampio di "ambiente" inteso come ambiente antropizzato ed alle relazioni tra le attività umane e l'ambiente fisico precedentemente definito.

L'obiettivo del presente studio è quello di analizzare il progetto e le sue interazioni con l'"ambiente" (nel senso più ampio precedentemente definito) inteso non come sommatoria di componenti, ma come elemento nella sua interezza e complessità costituito dalle diverse "sfere ambientali" (Atmosfera, Idrosfera, Geosfera, Biosfera, Antroposfera).

- Atmosfera: si intende per atmosfera la descrizione quali-quantitativa delle condizioni meteorologiche del sito, descrizione della qualità dell'aria ante operam e delle sorgenti ivi presenti, la descrizione delle sorgenti dell'attività (fisse e mobili) e della situazione prevista post operam.
- Idrosfera: descrizione geografica dei corpi idrici presenti nell'area di riferimento, delle caratteristiche quali-quantitative degli stessi, descrizione delle condizioni idrogeologiche delle acque sotterranee; descrizione e valutazione degli effetti dell'opera sulle componenti ambientali descritte.
- Geosfera: elementi di analisi dei suoli, delle caratteristiche pedologiche, geologiche e valutazione delle interazioni del progetto con le stesse.
- Biosfera: descrizione degli ambienti naturali biologici e valutazione delle interazioni con il progetto.
- Antroposfera: descrizione delle attività dell'uomo, interazioni del progetto con le stesse e valutazione.

Lo studio d'impatto ambientale verterà sulle modifiche che deriveranno dalla realizzazione del progetto in esame.

Con Determinazione Dirigenziale n. 12205 del 28/06/2021, a seguito della chiusura negativa del

procedimento di screening, l'Autorità competente Regione Emilia-Romagna richiedeva che le modifiche presentate in tale procedura di screening, fossero assoggettate a procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) per i seguenti motivi:

- *per quanto riguarda l'impatto odorigeno, sono state presentate valutazioni approssimative che non tengono conto dei criteri dettati dalle linee guida Arpae di cui alla DET-2018-426 del 18/05/2018, considerato che l'attività in esame ricade tra quelle indicate come a potenziale rischio osmogeno;*
- *non è stato preso in considerazione, inoltre, l'aspetto degli impatti odorigeni rispetto ai recettori esposti sulla rete viaria in relazione al previsto raddoppio dei mezzi pesanti in entrata/uscita dall'impianto, connesso alle nuove attività di progetto;*
- *non è stato aggiornato il documento previsionale di impatto acustico comprensivo delle modifiche proposte, con particolare attenzione ai macchinari utilizzati, ai ricettori esposti, ai tempi di lavorazione, al traffico indotto e alla classificazione acustica dei comuni contermini;*
- *in merito alla matrice acque, non è stata prodotta una definizione univoca della rete di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche e di prima pioggia, nonché dei punti di scarico;*

Ai sensi della Legge Regionale dell'Emilia-Romagna del 20 Aprile 2018 n. 4 "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti" il progetto che si intende assoggettare a procedura di VIA ricade nelle seguenti categorie:

B.2. 50)

Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 tonnellate al giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della Parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006;

B.2. 60)

Modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato A.2 o all'allegato B.2 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato A.2).

A.2. Procedimento unico di VIA

Ai sensi dell'Art.15, comma 3, della L.R. 4/18 "3. Il proponente correda l'istanza di cui al comma 1 anche con la documentazione e gli elaborati progettuali richiesti dalla normativa vigente per il rilascio d'intese, concessioni, autorizzazioni, pareri, nullaosta, assensi comunque denominati, nonché della documentazione relativa alla disponibilità dell'area o all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, necessari alla realizzazione ed all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso. L'avviso al pubblico di cui al comma 2, lettera f), reca altresì specifica indicazione di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nullaosta, o atti di assenso richiesti";

Nell'ambito del procedimento unico di VIA relativo al progetto in oggetto, si richiede siano rilasciati, ai sensi dell'art. 15, comma 3, della L.R. 4/18, concessioni, autorizzazioni, pareri, nullaosta, assensi comunque denominati necessari per la realizzazione del progetto di seguito elencati:

PARERE - AUTORIZZAZIONE	ENTE
Valutazione preliminare art. 26 bis e successivo PAUR con Valutazione di Impatto Ambientale	ARPAE SAC Ferrara per conto di Regione Emilia-Romagna
Autorizzazione Unica art. 208 D.lgs. 152/06	ARPAE SAC Metropolitana
Permesso di costruire	<ul style="list-style-type: none"> • Comune Codigoro – Sportello unico edilizia
Autorizzazione paesaggistica	<ul style="list-style-type: none"> • Comune di Codigoro
Variante urbanistica	<ul style="list-style-type: none"> • Provincia di Ferrara
Parere sull'impatto ambientale	<ul style="list-style-type: none"> • ARPAE SAC Ferrara • ARPAE Area Prevenzione Ambientale Centro • Comune di Codigoro
Autorizzazione sismica	Servizio Tecnico Bacino Po di Volano e della Costa
Nulla osta idraulico	CADF S.p.A.
Parere preventivo NIP	AUSL
Parere preventivo in materia antincendio	Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Ferrara

A.3. Impostazione dello studio

Lo Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.) contiene gli elementi tecnici necessari alla V.I.A. e ha l'obiettivo di evidenziare, prima che sia realizzata un'opera, quali sono gli impatti ambientali che potrebbero essere causati dall'opera stessa. Lo studio è costituito da 3 documenti:

- Inquadramento Programmatico e normativa di riferimento: finalizzato a verificare la congruità dell'intervento rispetto alla pianificazione urbanistica del territorio e delle attività in esso insediato, a tutti i livelli di governo: regionale, provinciale, comunale, settoriale ecc.;
- Inquadramento Progettuale: descrive le caratteristiche tecnologiche e dimensionali dell'opera, indicando anche natura e quantità di risorse impiegate, nonché il grado di qualità delle scelte tecniche operate in relazione alle prevedibili modifiche indotte dalla realizzazione dell'opera sull'ambiente;
- Inquadramento Ambientale e stima degli impatti: propone un inquadramento del territorio e dell'ambiente interessati dall'opera, i fattori ambientali da studiare e più precisamente le componenti naturali e culturali; inoltre vengono valutati gli aspetti analitico-previsionali e le interazioni tra opera ed ambiente comprensiva della pre-valutazione d'incidenza ambientale;
- Sintesi non tecnica;

Nella parte dello studio destinata a definire in che modo l'intervento proposto nel suo complesso interferisce con l'ambiente circostante, è stato necessario prendere in considerazione diversi fattori ambientali di riferimento e più precisamente:

- atmosfera e clima;
- suolo e sottosuolo;
- acque superficiali e sotterranee;
- clima acustico;
- flora e vegetazione;
- fauna;
- ecosistemi;
- paesaggio;
- sistema socio-economico.

Gruppo di lavoro

Quadro di riferimento Programmatico

Dott.ssa Stefania Ciani (Servizi Ecologici società cooperativa)
Dott. Stefano Costa (Servizi Ecologici società cooperativa)
P.A. Christian Bandini (Servizi Ecologici società cooperativa) – tecnico competente in acustica
Dott. Ing. Micaela Montesi (Servizi Ecologici società cooperativa) – tecnico competente in acustica
Dott. Mattia Benamati (Servizi Ecologici società cooperativa) – tecnico competente in acustica
Sig. Andrea Galeotti (Servizi Ecologici società cooperativa)

Quadro di riferimento Progettuale

Dott.ssa Stefania Ciani (Servizi Ecologici società cooperativa)
Dott. Stefano Costa (Servizi Ecologici società cooperativa)
P.A. Christian Bandini (Servizi Ecologici società cooperativa) – tecnico competente in acustica
Dott. Ing. Micaela Montesi (Servizi Ecologici società cooperativa) – tecnico competente in acustica
Dott. Mattia Benamati (Servizi Ecologici società cooperativa) – tecnico competente in acustica
Sig. Andrea Galeotti (Servizi Ecologici società cooperativa)

Quadro di riferimento Ambientale

Dott.ssa Stefania Ciani (Servizi Ecologici società cooperativa)
Dott. Stefano Costa (Servizi Ecologici società cooperativa)
P.A. Christian Bandini (Servizi Ecologici società cooperativa) – tecnico competente in acustica
Dott. Ing. Micaela Montesi (Servizi Ecologici società cooperativa) – tecnico competente in acustica
Dott. Mattia Benamati (Servizi Ecologici società cooperativa) – tecnico competente in acustica
Sig. Andrea Galeotti (Servizi Ecologici società cooperativa)

La società cooperativa Servizi Ecologici svolge attività di consulenza in materia di ambiente e sicurezza dal 1983, anno della sua fondazione e da allora ha maturato esperienze e specializzazioni in campo ambientale che comprendono consulenza in materia di rifiuti, analisi delle sostanze odorigene, studi di impatto ambientale, IPPC, previsioni d'impatto acustico.


A.4. Descrizione introduttiva del progetto

Il progetto di ampliamento di Ecotrasp s.r.l. riguarda:

1. Ampliamento vasche stoccaggio fanghi da 7.600 mq a 14.400 mq, con incremento dei quantitativi ritirabili di fanghi da 33.000 tonnellate annue a 42.000 tonnellate annue e incremento del massimo stoccaggio istantaneo da 18.000 tonnellate a 29.000 tonnellate, senza variazione dei codici EER autorizzati;
2. Apertura di portoni all'interno dell'impianto calce Edificio E e Edificio D trattamento calce 1; trattamento calce 2 per migliorare l'accesso ai macchinari utilizzati per la movimentazione dei fanghi più agevole;
3. Inserimento di macchinario fisso, con reattore chiuso, per la miscelazione di calce ai fini della stabilizzazione fanghi (R12), ~~oppure alla doppia miscelazione degli stessi con calce e acido solforico per la nuova produzione di gessi di defecazione da fanghi ai sensi del D.lgs. 75/2010 (R3);~~
4. Adeguamento del recupero di rifiuti inerti al DM 127/2024, senza variazione di quantitativi e inserimento, tra i codici EER trattati del codice 191209, ammesso dal DM stesso, [e rinuncia al codice EER 170802](#) con spostamento dell'area di deposito e lavorazione;
5. Aumento dei quantitativi trattati per la produzione di biomassa combustibile (R3) da 12.000 ton/anno a 24.000 ton/anno ed inserimento dei codici EER 020107 rifiuti derivanti dalla silvicoltura - 030301 scarti di corteccia e legno - 150103 imballaggi in legno - 170201 legno - 200138 legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 oltre a quelli già autorizzati 030101 - 030105 - 200201. Si inserisce inoltre la verifica analitica del parametro solventi organici clorurati, al fine di determinare, anche analiticamente, l'assenza di trattamenti nel legno combustibile recuperato.
6. Richiesta di produzione, dai codici EER 200201 e 200138 di compost verde (R3) all'interno dei quantitativi autorizzati per la produzione di biomassa combustibile (24.000 ton/anno);
7. Inserimento di una piazzola lavaggio mezzi, con acque di lavaggio gestite come rifiuto liquido;
8. Ricavare nell'attuale officina due servizi igienici al servizio del personale dipendente dell'azienda;
9. Realizzazione di uno stradello pavimentato in calcestruzzo sopra l'attuale stabilizzato per raggiungere l'officina, nonché pavimentazione di alcune aree a servizio delle zone di stoccaggio, demolizione dell'attuale cabina Elettrica in disuso, e l'installazione di una cisterna del gasolio per il rifornimento dei mezzi aziendali, prevista sul lato ovest del capannone C;
10. Realizzazione di un impianto fotovoltaico da 99 kWp sui tetti dei fabbricati;
11. [Captazione e trattamento fumi con scrubber a doppio stadio acido e basico sia del nuovo macchinario che dei fabbricati "D" ed "E".](#)

Si riportano di seguito la planimetria relativa allo stato di progetto.

PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO



Per ulteriori approfondimenti si faccia riferimento al quadro di riferimento progettuale.

A.5. Metodi usati per la selezione delle alternative

Per la selezione delle alternative si è cercato di affrontare l'analisi attraverso la comparazione delle diverse alternative nel modo più "integrato" possibile.

Per fare ciò ogni singola alternativa, realizzativa, gestionale e di ubicazione, è stata analizzata, in ordine di importanza, con riferimento agli impatti ambientali diretti, impatti ambientali indiretti, efficacia di trattamento, impatti socio - economici, costi di realizzazione.

L'analisi ambientale è stata fatta ponendo maggiore accento agli elementi locali, senza trascurare eventuali inquinamenti a livello globale.

A.6. Natura dei servizi delle opere progettate

Il progetto in esame si concretizza con la realizzazione di un ampliamento delle aree di deposito fanghi, il miglioramento del sistema di miscelazione fanghi con calce, la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 99 kWp sul tetto del fabbricato C e l'incremento dei quantitativi di rifiuti recuperabili.

A.7. Costo dell'opera

Il costo delle opere di progetto è pari a 1.200.000,00 €, suddivise in circa 400.000 € per il nuovo impianto di miscelazione, e circa 800.000,00 € per la realizzazione delle opere edili.

A.8. Spese istruttorie

Le spese previste per l'istruttoria del PAUR sono pari allo 0,03% del costo totale dell'opera, con un minimo di 1.000 euro per la procedura di VIA.

Essendo il costo totale dell'opera pari a 1.200.000 €, la spesa per il procedimento di VIA pari a 1.000 euro è stata versata come previsto dalla normativa vigente.

A.9. Ubicazione del progetto e inquadramento territoriale

Lo stabilimento in oggetto è situato in via Ariano n.89 nel comune di Codigoro, località Randola. Come evidenziato dalle immagini satellitari di seguito riportate (fonte <http://maps.google.it/maps>) l'attività è ubicata in ambito produttivo in territorio rurale.

L'area dell'impianto è identificata catastalmente al foglio 6 mappale 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, sub 1 al foglio 6 mappale 31 sub 2 e al foglio 6 mappale 39, 52.

L'impianto si trova lungo la via per Ariano, sulla quale è localizzato l'accesso carrabile. Tale arteria stradale conduce al centro dell'abitato di Ariano Ferrarese e su di essa si snoda un traffico prevalentemente locale.

L'area è delimitata ad Ovest da via per Ariano ed a Est dalla nuova SS e dal canale Bentivoglio.

Sul lato settentrionale confina con un allevamento avicolo, mentre a sud confina con aree agricole di pertinenza di altre proprietà.

Nel complesso la densità abitativa della zona è limitata ad alcune abitazioni isolate poste a circa un centinaio di metri dal perimetro.

Nelle pagine successive si riportano alcune immagini satellitari per individuare nei particolari l'area.






Figura A-1: Immagine satellitare di inquadramento territoriale




Figura A-2: carta tecnica regionale

B. QUADRO PROGRAMMATICO

B.1. Pianificazione Regionale – Emilia Romagna

B.1.1. Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR)¹

Il Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) è parte tematica del Piano territoriale regionale (PTR) e si pone come riferimento centrale della pianificazione e della programmazione regionale dettando regole e obiettivi per la conservazione dei paesaggi regionali.

L'art. 40-quater della Legge Regionale 20/2000, Disciplina generale sulla tutela e uso del territorio, introdotto con la L.R. n. 23 del 2009, che ha dato attuazione al D. Lgs. n. 42 del 2004, s.m.i., relativo al Codice dei beni culturali e del paesaggio, in continuità con la normativa regionale in materia, affida al Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), quale parte tematica del Piano Territoriale Regionale, il compito di definire gli obiettivi e le politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio, con riferimento all'intero territorio regionale, quale piano urbanistico-territoriale avente specifica considerazione dei valori paesaggistici, storico-testimoniali, culturali, naturali, morfologici ed estetici.

Il PTPR influenza le strategie e le azioni di trasformazione del territorio sia attraverso la definizione di un quadro normativo di riferimento per la pianificazione provinciale e comunale, sia mediante singole azioni di tutela e di valorizzazione paesaggistico-ambientale.

Gli operatori ai quali il Piano si rivolge sono:


- la stessa Regione, nella sua attività di pianificazione territoriale e di programmazione generale e di settore;
- le Province, che nell'elaborazione dei Piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP), assumono ed approfondiscono i contenuti del PTPR nelle varie realtà locali;
- i Comuni che garantiscono la coesione tra tutela e sviluppo attraverso i loro strumenti di pianificazione generale; gli operatori pubblici e privati le cui azioni incidono sul territorio.

Il PTCP vigente della provincia di Ferrara recepisce i vincoli di cui al PTPR.

¹ Fonte: <http://territorio.regione.emilia-romagna.it/paesaggio/PTPR> - Sito consultato il giorno 18/03/2025.

Figura B-1: PTPR Piano Territoriale Paesistico Regionale – Cartografia delle tutele del PTPR 1993²

PTPR 1993



10/5/2023, 10:29:12

1:25.000
0 0,2 0,4 0,8 mi
0 0,33 0,65 1,3 km

Legenda

Tavola Tutele Paesaggistiche

Art.6 Unità di paesaggio



Art.9 Sistema collinare



Art.12 Sistema costiero



Art.9 Sistema dei crinali



Art.32 Aree studio



Art.12 Progetti di tutela



Art.30 Parchi nazionali



Art.30 Parchi regionali



Art.23c Bonifiche



Art.16a Ambiti delle colonie marine



Art.23 Edifici di interesse storico



Art.22 Insediamenti storici



Art.21d Elementi delle centuriazione



Art.21c Tutela della struttura centuriata



Art.21b2 Aree con materiali archeologici



Art.21b1 Aree archeologiche



Art.21a Complessi archeologici



Art.20 Dossi



Art.25 Tutela naturalistica



Art.19 Zone di interesse paesaggistico



Art.18 Invasi ed alvei di laghi - bacini e corsi acqua



Art.17 Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi - bacini e corsi acqua



Art.16 Edifici delle colonie marine



Art.13 Zone di riqualificazione della costa e arenile



Art.14 Zone urbanizzate in ambito costiero e ambiti di qualificazione immagine turistica



Art.15 Zone di tutela della costa e arenile



Art.28 Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei



² Fonte: <https://servizimoka.regione.emilia-romagna.it/mokaApp/apps/PTPR93/index.html> - Sito consultato il giorno 18/03/2025

L'area è classificata come Art.17 "Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi - bacini e corsi acqua: zone di tutela dei caratteri ambientali e dei corsi d'acqua".

TITOLO IV- Zone ed elementi di specifico interesse storico o naturalistico**Art. 17 Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua**

1. Le disposizioni di cui al presente articolo valgono:

a) per le zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua individuate e perimetrate come tali nelle tavole contrassegnate dal numero 1 del presente Piano;

b) relativamente alle aste principali dei corsi d'acqua lungo i quali tali zone sono indicate nelle predette tavole, nei tratti dove le medesime zone non sono perimetrate, compresi tra la sorgente del corso d'acqua interessato e l'inizio delle perimetrazioni delle predette zone, per una larghezza di 150 metri lineari dai limiti degli invasi ed alvei di piena ordinaria; qualora tali fasce laterali interessino altre zone individuate, delimitate e disciplinate dal presente Piano, valgono comunque le prescrizioni maggiormente limitative delle trasformazioni e delle utilizzazioni.

2. Gli strumenti di pianificazione subregionale di cui all'art. 12 della legge regionale 5 settembre 1988, n. 36, provvedono ad articolare le zone di cui alla precedente lettera a. nonché a definire cartograficamente le zone di tutela per i tratti di cui alla lettera b., fermo restando che qualora le relative perimetrazioni vengano ad interessare altre zone individuate, delimitate e disciplinate dal presente Piano, valgono comunque le prescrizioni maggiormente limitative delle trasformazioni e delle utilizzazioni.

3. Non sono peraltro soggette alle disposizioni di cui ai successivi commi del presente articolo, ancorché ricadenti nelle zone di cui alla lettera a., ovvero nelle fasce laterali di cui alla lettera b., del primo comma, le previsioni dei P.R.G. vigenti alla data di adozione del presente Piano, ricomprese nei seguenti casi:

a) le aree ricadenti nell'ambito del territorio urbanizzato, come tale perimetrato ai sensi del numero 3 del secondo comma dell'articolo 13 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47; i Comuni, ove non siano dotati di tale perimetrazione, possono definirla con specifica propria deliberazione alla quale si applicano i disposti di cui ai commi quinto e seguenti dell'articolo 14 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali in zone di completamento, nonché in zone aventi le caratteristiche proprie delle zone C o D ai sensi del quarto comma dell'articolo 13 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e/o ai sensi dell'articolo 2 del Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, che siano ricomprese in programmi pluriennali di attuazione alla data di adozione del presente Piano;

c) le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali, vigenti alla data di adozione del presente Piano, in zone aventi le caratteristiche proprie delle zone F o G ai sensi del quarto comma dell'articolo 13 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e/o in zone F ai sensi dell'articolo 2 del Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;

d) le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa pubblica, o in piani per l'edilizia economica e popolare, o in piani delle aree da destinare agli insediamenti produttivi, o in piani di recupero di iniziativa pubblica, vigenti alla data di adozione del presente Piano;

e) le aree ricadenti in piani di recupero di iniziativa privata, vigenti alla data di adozione del presente Piano;

f) le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa privata ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e/o in piani di lottizzazione ai sensi della Legge 6 agosto 1967, n. 765, e successive modificazioni ed integrazioni, ove la stipula delle relative convenzioni sia intercorsa in data antecedente a quella di adozione del presente Piano.

4. Per le aree ricadenti nelle zone di cui alla lettera a., ovvero nelle fasce laterali di cui alla lettera b., del primo comma, diverse da quelle di cui al terzo comma, trovano applicazione le prescrizioni di cui ai successivi commi quinto, sesto, settimo, ottavo, nono, decimo, undicesimo e quattordicesimo e le direttive di cui ai successivi commi dodicesimo, tredicesimo e quindicesimo.

5. Le seguenti infrastrutture ed attrezzature:

a) linee di comunicazione viaria, ferroviaria anche se di tipo metropolitano ed idroviaria;

b) impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;

c) invasi ad usi plurimi;

d) impianti per l'approvvigionamento idrico nonché quelli a rete per lo scolo delle acque e opere di captazione e distribuzione delle acque ad usi irrigui;

e) sistemi tecnologici per la produzione di energia idroelettrica e il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;

f) approdi e porti per la navigazione interna;

g) aree attrezzabili per la balneazione;

h) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico;

sono ammesse nelle aree di cui al quarto comma qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali. I progetti di tali opere dovranno verificarne oltre alla fattibilità tecnica ed economica, la compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato direttamente o indirettamente dall'opera stessa, con riferimento ad un tratto significativo del corso d'acqua e ad un adeguato intorno, anche in rapporto alle possibili alternative. Detti progetti dovranno essere sottoposti alla valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

6. La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione di cui al quinto comma non si applica alle strade, agli impianti per l'approvvigionamento idrico e per le telecomunicazioni, agli impianti a rete per lo smaltimento dei reflui, ai sistemi tecnologici per la produzione di energia idroelettrica e il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza

meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un comune ovvero di parti della popolazione di due comuni confinanti. Nella definizione dei progetti di realizzazione, di ampliamento e di rifacimento delle infrastrutture lineari e degli impianti di cui al presente comma si deve comunque evitare che essi corrano parallelamente ai corsi d'acqua. Resta comunque ferma la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

7. La pianificazione comunale od intercomunale, sempre alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente Piano, può localizzare nelle aree di cui al quarto comma:

- a) parchi le cui attrezzature siano amovibili e/o precarie, con l'esclusione di ogni opera comportante impermeabilizzazione di suoli;
- b) percorsi e spazi di sosta pedonali per mezzi di trasporto non motorizzati;
- c) corridoi ecologici e sistemazioni a verde destinabili ad attività di tempo libero;
- d) chioschi e costruzioni amovibili e/o precarie per la balneazione nonché depositi di materiali e di attrezzi necessari per la manutenzione di tali attrezzature, esclusivamente nelle aree di cui alla lettera g. del quinto comma del presente articolo;
- e) infrastrutture ed attrezzature aventi le caratteristiche di cui al precedente sesto comma.

8. Nelle aree di cui al quarto comma, fermo restando quanto specificato ai commi quinto, sesto e settimo, sono comunque consentiti:

- a) qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dal piano regolatore generale in conformità alla legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47;
- b) gli interventi nei complessi turistici all'aperto eventualmente esistenti, che siano rivolti ad adeguarli ai requisiti minimi richiesti;
- c) il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate alla data di adozione del presente Piano;
- d) l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo e alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari;
- e) la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;
- f) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere.

9. Le opere di cui alle lettere e. ed f. nonché le strade poderali ed interpoderali di cui alla lettera d. dell'ottavo comma non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.

10. Nelle aree esondabili e comunque per una fascia di 10 metri lineari dal limite degli invasi ed alvei di piena ordinaria dei laghi, bacini e corsi d'acqua naturali è vietata la nuova edificazione dei manufatti edilizi di cui alle lettere d. ed f. dell'ottavo comma, l'utilizzazione agricola del suolo, i rimboschimenti a scopo produttivo e gli impianti per l'arboricoltura da legno, al fine di favorire il riformarsi della vegetazione spontanea e la costituzione di corridoi ecologici, nonché di consentire gli accessi tecnici di vigilanza, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica, irrigazione e difesa del suolo.

11. Sui complessi industriali e sulle loro pertinenze funzionali, ove i detti complessi ricadano, anche parzialmente, nelle aree di cui al quarto comma, e fossero già insediati in data antecedente al 29 giugno 1989, sono consentiti interventi di ammodernamento, di ampliamento, e/o di riassetto organico, sulla base di specifici programmi di qualificazione e sviluppo aziendale, riferiti ad una dimensione temporale di medio termine. Tali programmi specificano gli interventi previsti di trasformazione strutturale e di processo, ivi compresi quelli volti ad adempiere a disposizioni e/o ad obiettivi di tutela dell'ambiente, nonché i conseguenti adeguamenti di natura urbanistica ed edilizia, facendo riferimento ad ambiti circostanti gli impianti esistenti. Previa approvazione da parte del consiglio comunale dei suddetti programmi, il sindaco ha facoltà di rilasciare i relativi provvedimenti abilitativi in conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia comunale ed in coerenza con i medesimi suddetti programmi.

12. Nelle zone di cui al presente articolo, gli strumenti di pianificazione dei Comuni possono, previo parere favorevole della Provincia, prevedere ampliamenti degli insediamenti esistenti limitatamente all'ambito collinare e montano, ove si dimostri l'esistenza di un fabbisogno locale non altrimenti soddisfacibile e l'assenza di rischio idraulico, purché le nuove previsioni non compromettano elementi naturali di rilevante valore e risultino organicamente coerenti con gli insediamenti esistenti.

13. I Comuni, mediante i propri strumenti di pianificazione, nel rispetto delle eventuali indicazioni degli strumenti di pianificazione infraregionale individuano:

- a) i complessi turistici all'aperto, insistenti entro le zone di cui al primo comma del presente articolo, che devono essere trasferiti in aree esterne a tali zone, essendo comunque tali quelli insistenti su aree esondabili, o soggette a fenomeni erosivi;
- b) le aree idonee per la nuova localizzazione dei complessi turistici all'aperto di cui alla precedente lettera a. potendosi, se del caso, procedere ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) i complessi turistici all'aperto, insistenti entro le zone di cui al primo comma del presente articolo, che, in conseguenza

dell'insussistenza di aree idonee alla loro rilocalizzazione, possono permanere contro le predette zone di cui al primo comma, subordinatamente ad interventi di riassetto;

d) gli interventi volti a perseguire la massima compatibilizzazione dei complessi turistici all'aperto di cui alla precedente lettera c. con gli obiettivi di tutela delle zone cui ineriscono, dovendo essere in ogni caso previsti: il massimo distanziamento dalla battigia o dalla sponda delle aree comunque interessate dai predetti complessi, e, al loro interno, delle attrezzature di base e dei servizi; l'esclusione dalle aree interessate dai predetti complessi degli elementi di naturalità, anche relitti, eventualmente esistenti; il divieto della nuova realizzazione, o del mantenimento, di manufatti che non abbiano il carattere della precarietà, e/o che comportino l'impermeabilizzazione del terreno, se non nei casi tassativamente stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge;

e) gli interventi, da effettuarsi contestualmente ai trasferimenti, od ai riassetto, di cui alle precedenti lettere, di sistemazione delle aree liberate, e volti alla loro rinaturalizzazione;

f) le caratteristiche dimensionali, morfologiche e tipologiche, sia dei complessi turistici all'aperto di nuova localizzazione ai sensi delle precedenti lettere a. e b., che di quelli sottoposti a riassetto ai sensi delle precedenti lettere c. e d.;

g) i tempi entro i quali devono aver luogo le operazioni di trasferimento, ovvero quelle di riassetto, fermo restando che essi: non devono eccedere i cinque anni dall'entrata in vigore delle indicazioni comunali, salva concessione da parte dei Comuni di un ulteriore periodo di proroga, non superiore a due anni, in relazione all'entità di eventuali investimenti effettuati per l'adeguamento dei complessi in questione ai requisiti minimi obbligatori richiesti dalla relativa disciplina, per i complessi insistenti in aree facenti parte del demanio o del patrimonio indisponibile dello Stato, della Regione, della Provincia o del Comune;

sono definiti, non dovendo comunque eccedere i dieci anni, tramite specifiche convenzioni, da definirsi contestualmente alle indicazioni comunali, e da stipularsi tra i Comuni ed i soggetti titolari dei complessi, per i complessi insistenti su aree diverse da quelle di cui sopra.

14. Dalla data di entrata in vigore del presente Piano a quella di entrata in vigore delle disposizioni comunali di cui al precedente comma, nei complessi turistici all'aperto insistenti entro le zone di cui al primo comma del presente articolo sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, nonché quelli volti ad adeguare i complessi stessi ai requisiti minimi obbligatori richiesti dalla relativa disciplina.

15. Relativamente alle aree di cui al quarto comma, le pubbliche autorità competenti sono tenute ad adeguare, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Piano, i propri atti amministrativi regolamentari alle seguenti direttive:

a) l'uso di mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi i sentieri e le mulattiere, nonché le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale, è consentito solamente per i mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, strutture per l'alpeggio, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, ed infine per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria;

b) il divieto di passaggio dei predetti mezzi motorizzati nei sentieri, nelle mulattiere, nelle strade poderali ed interpoderali, nelle piste di esbosco e di servizio forestale, è reso noto al pubblico mediante l'affissione di appositi segnali;

c) le pubbliche autorità competenti possono altresì disporre l'installazione di apposite chiudende, purché venga garantito il passaggio ai soggetti aventi diritto.

Le modifiche in progetto, elencate al paragrafo A.4, sono conformi al PTPR in quanto rispettano i requisiti di cui al comma 8 lettera a) dell'art. 17, in quanto modifiche edili e urbanistiche che necessitano di approvazione comunale.

B.1.2. Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030)³

L'attuale Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020), approvato in attuazione alla Direttiva 2008/50/CE e al Decreto legislativo 155/2010 di recepimento ed entrato in vigore il 21 aprile 2017, ha consentito di raggiungere risultati significativi in termini di riduzione dell'inquinamento atmosferico e di miglioramento della qualità dell'aria.

Il PAIR2020, prorogato fino all'approvazione di un nuovo Piano, continua a dispiegare i suoi effetti anche attraverso le misure straordinarie approvate nel corso del 2021. Tali misure danno attuazione alla sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del novembre 2020, che vede coinvolta la Regione Emilia-Romagna per il superamento del valore limite giornaliero di PM10, al fine di raggiungerne il rispetto nel più breve tempo possibile.

Il PAIR 2030 è stato adottato, da parte della Giunta regionale, con DGR n. 527 del 03/04/2023, che contiene la proposta di Piano Aria Integrato Regionale-PAIR 2030.

Con successiva DGR n. 571 del 17/04/2023, si è poi provveduto a sostituire l'allegato "Sintesi non tecnica" in quanto contenente meri errori materiali.

Sono stati individuati 8 ambiti d'intervento prioritari per il raggiungimento degli obiettivi della qualità dell'aria, di cui 5 tematici (ambito urbano e zone di pianura, trasporti, energia e biomasse, attività produttive, agricoltura) e 3 trasversali.

Nelle città si lavorerà per ridurre i flussi di traffico, promuovendo la mobilità ciclistica e sostenibile e l'intermodalità, con nuovi bandi "Bike to work" e incentivi all'acquisto di biciclette, cargo-bike e motocicli elettrici.

A partire dal 1° ottobre 2025, come già previsto nel precedente Piano dell'aria, nei comuni con popolazione superiore a 30mila abitanti, dell'agglomerato di Bologna e in quelli che avevano già aderito volontariamente al precedente Piano, entreranno in vigore le limitazioni ai diesel euro 5. In tutti gli altri, entreranno in vigore dal 1° ottobre 2023 le limitazioni relative agli euro 4.

Il PAIR 2030 prevede, inoltre, la possibilità di utilizzare il servizio Move-in, una misura al contempo ecologica e di equità sociale per chi non può permettersi di cambiare il veicolo soggetto alle limitazioni.

Verrà ulteriormente potenziato il trasporto pubblico sia su gomma che su ferro, rinnovato il parco autobus, confermata l'integrazione tariffaria per gli abbonamenti Salta su e Mi nuovo, ma anche gli incentivi per lo spostamento del trasporto merci su ferro.

Per quanto riguarda l'ambito energetico, il nuovo Piano prevede ancora incentivi per la sostituzione delle vecchie stufe con impianti di ultima generazione e la conferma, ora strutturale nelle zone di pianura, del limite delle temperature fino a un massimo di 19°C in casa, ufficio, luoghi di recreazione, associazioni, luoghi di culto (sono esclusi ospedali e case di cura). Saranno 17 invece i gradi consentiti nel commercio e nell'industria.

Il Piano regola anche l'installazione e l'utilizzo degli impianti a biomassa per il riscaldamento domestico nelle zone di pianura, prevedendo limitazioni progressive in funzione della classificazione emissiva degli impianti.

Per il mondo produttivo l'obiettivo è quello della riqualificazione progressiva delle tecniche adottate

³ Fonte: <https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/aria/temi/verso-il-nuovo-pair2030-1> - Sito consultato il giorno 18/03/2025.

nelle aziende e di una riduzione delle emissioni, promuovendo anche accordi d'area o territoriali.

Infine, per agricoltura e zootecnia, sono previsti bandi di finanziamento per la copertura delle vasche, l'efficienza degli stoccaggi e le tecniche di spandimento per liquami e fertilizzanti, ma anche l'obbligo di interrimento degli effluenti zootecnici entro le 12 ore dallo spandimento, oltretutto l'obbligo di copertura di vasche e laghi di stoccaggio a partire dal 1° gennaio del 2030. A partire dal 1° gennaio 2026, nelle zone Pianura ovest, est e agglomerato, ci sarà l'obbligo di incorporare nel terreno i fertilizzanti a base di urea nel più breve tempo possibile e, comunque, entro le 24 ore successive allo spandimento.

Sono confermate le misure emergenziali, già introdotte nel 2021, che si attivano sulla base di un meccanismo previsionale volto a evitare il più possibile il verificarsi dei superamenti del valore limite giornaliero di PM10.

Il Piano prevede inoltre che i Comuni, nel momento in cui vengano raggiunti, in una delle stazioni di monitoraggio collocate sul proprio territorio, i 25 superamenti del valore limite giornaliero di PM10, intervengano con misure aggiuntive a livello locale sulle principali sorgenti emissive.

Verifichiamo ora le norme tecniche di attuazione e la loro applicazione al progetto attraverso l'analisi dei contenuti degli articoli applicabili.

Articolo 1

Finalità generali e obiettivi specifici

1. Il Piano Aria Integrato Regionale, di seguito "Piano", dà attuazione agli articoli 9, 10 e 13 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, prevedendo, relativamente agli inquinanti indicati, le misure necessarie per il raggiungimento dei valori limite e dei livelli critici, per il perseguimento dei valori obiettivo e per il mantenimento del loro rispetto al fine di adempiere agli obblighi derivanti dalla Direttiva comunitaria 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.
2. Il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 richiede l'azione coordinata e congiunta del livello di governo europeo, statale, regionale e locale. A livello regionale concorrono le azioni dei settori competenti in materia di territorio, energia, trasporti, attività produttive e agricoltura.
3. In coerenza con quanto specificato al comma 1 e al comma 2, lo scenario di qualità dell'aria al 2030 del presente Piano tiene conto del contributo di riduzione emissiva delle misure previste dallo scenario di attuazione della legislazione nazionale ed europea al 2030 (Current Legislation CLE 2030), secondo la ripartizione indicata alla tabella 38, al paragrafo 12.5 della Relazione generale di Piano.
4. Gli obiettivi di qualità dell'aria di cui al comma 1 sono perseguiti dalla Regione attraverso la riduzione al 2030, rispetto ai valori emissivi dello scenario base, delle emissioni degli inquinanti di seguito elencata:
 - a) 13% delle emissioni di PM10, corrispondente a 1440 tonnellate/anno;
 - b) 13% delle emissioni di PM2.5, corrispondente a 1298 tonnellate/anno;
 - c) 12% delle emissioni di ossidi di azoto (NOx), corrispondente a 8258 tonnellate/anno;
 - d) 29% delle emissioni di ammoniaca (NH3), corrispondente a 13538 tonnellate/anno;
 - e) 6% delle emissioni di composti organici volatili (COV), corrispondente a 5005 tonnellate/anno;
 - f) 13% delle emissioni di biossido di zolfo (SO2), corrispondente a 1454 tonnellate/anno.
5. Alle riduzioni emissive indicate al comma 4 concorrono le misure stabilite dal presente Piano nonché dal Piano Energetico regionale (PER), dal Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT) e dal Complemento di programmazione regionale per lo Sviluppo Rurale (CoPSR), secondo la ripartizione indicata alla tabella 38, al paragrafo 12.5 della Relazione generale di Piano.
6. Il Piano, in attuazione dell'articolo 13 del D.Lgs. 155/2010, persegue il raggiungimento dei valori obiettivo di cui all'allegato VII del D.Lgs. 155/2010, agendo sulla riduzione delle emissioni dei precursori dell'ozono, ovvero sulle principali sorgenti di emissione, attraverso misure che non comportino costi sproporzionati rispetto agli obiettivi attesi.

Articolo 4

Zonizzazione e aree di superamento

1. In attuazione degli articoli 3 e 4 del D.Lgs. n. 155/2010, il territorio regionale è stato suddiviso

nell'Agglomerato di Bologna e nelle zone dell'Appennino, della Pianura Est e della Pianura Ovest, caratterizzate da condizioni di qualità dell'aria e meteorologiche omogenee.

2. Le aree di superamento e a rischio di superamento dei valori limite di PM10 e di NO2 di cui alla DAL n. 51 del 2011, di seguito "aree di superamento", corrispondono alle zone della Pianura Est e della Pianura Ovest e dell'Agglomerato di Bologna.

3. A fini di informazione e ricognizione, le rappresentazioni cartografiche delle zone e dell'Agglomerato di cui al comma 1 e l'elenco dei comuni appartenenti alle diverse zone, sono riportate nell'Allegato 2 alla Relazione generale di Piano.

Articolo 7

Efficacia delle disposizioni del Piano

1. Il Piano, in attuazione degli articoli 9, 10 e 13 del D. Lgs. n. 155/2010 e dell'articolo 28 della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24, detta indirizzi e prescrizioni. In particolare:

a) per "indirizzi" si intendono le disposizioni che fissano finalità generali e obiettivi prestazionali riconoscendo ai soggetti pubblici e privati chiamati ad osservarli ambiti di autonomia nell'individuazione delle modalità di realizzazione dei risultati indicati;

b) per "prescrizioni" si intendono le disposizioni cogenti e auto applicative del Piano che incidono direttamente sul regime giuridico dei beni e dei rapporti giuridici disciplinati.

Le prescrizioni devono trovare piena e immediata osservanza ed attuazione da parte di tutti i soggetti pubblici e privati, secondo quanto previsto dal Piano e prevalgono automaticamente, senza la necessità di recepimento, sulle disposizioni incompatibili contenute negli strumenti di pianificazione e negli atti amministrativi attuativi assunti in data antecedente.

2. Gli enti pubblici provvedono all'adeguamento delle previsioni degli strumenti di pianificazione e degli atti amministrativi alle disposizioni contenute nel Presente Piano tempestivamente e comunque non oltre 2 anni dalla data della sua approvazione. Le disposizioni contenute negli strumenti di pianificazione vigenti in contrasto con le prescrizioni sopravvenute cessano di avere efficacia decorsi 180 giorni dall'approvazione del Piano senza che gli enti pubblici abbiano perfezionato gli adempimenti necessari ai sensi del presente comma.

Articolo 8

Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di Piani e Programmi

1. Il parere motivato di valutazione ambientale strategica dei piani e programmi, generali e di settore operanti nella Regione Emilia-Romagna di cui al Titolo II, della Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si conclude con una valutazione che dà conto dei significativi effetti sull'ambiente di tali piani o programmi, se le misure in essi contenute determinino un peggioramento della qualità dell'aria e indica le eventuali misure aggiuntive idonee a compensare e/o mitigare l'effetto delle emissioni introdotte.

2. Il proponente del piano o programma sottoposto alla procedura di cui al comma 1, ha l'obbligo di presentare una relazione relativa agli effetti in termini di emissioni per gli inquinanti PM10 e NOx del piano o programma e contenente le misure idonee a compensare e/o mitigare tali effetti.

3. Il mancato recepimento degli indirizzi e la mancata attuazione delle prescrizioni previste dal presente Piano per i piani e i programmi, deve essere evidenziato nel parere motivato di valutazione ambientale strategica che dà conto dei significativi effetti sull'ambiente di tali piani e programmi.

Articolo 9

Strumenti attuativi del Piano

1. All'attuazione delle previsioni contenute nel Piano provvedono, in particolare, per le materie di competenza, gli atti e i provvedimenti di seguito elencati:

a) gli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica di competenza delle Province e dei Comuni di cui alla legge regionale n. 24/2017;

b) il Piano Urbano del Traffico (PUT) dei Comuni e il Piano del traffico per la viabilità extraurbana delle Province ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada);

c) gli atti di programmazione del Trasporto Pubblico Locale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e alla legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30;

d) il Piano Urbano di Mobilità Sostenibile (PUMS), comunque denominato, previsto dall'articolo 22 della legge 24 novembre 2000, n. 340 e dall'articolo 7 della legge regionale n. 30/98;

e) le ordinanze sindacali in materia di traffico adottate ai sensi dell'articolo 7, del D.Lgs. n. 285/1992;

f) le autorizzazioni ambientali e i controlli di cui al D.Lgs. n. 152/2006;

g) gli ulteriori provvedimenti, a carattere puntuale o pianificatorio, adottati dalle Regioni e dagli enti locali sulla base dei poteri attribuiti dalla legislazione vigente anche comunitaria ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del D.Lgs. n. 155/2010.

Articolo 10

Provvedimenti abilitativi in materia ambientale

1. Le autorizzazioni ambientali, fra cui l'autorizzazione integrata ambientale (AIA), l'autorizzazione unica ambientale (AUA), l'autorizzazione alle emissioni nonché gli ulteriori provvedimenti abilitativi in materia ambientale, anche in regime di comunicazione, non possono contenere previsioni contrastanti con le previsioni del Piano.

2. Le previsioni contenute al capitolo 11, paragrafo 11.4.3.6 della Relazione generale di Piano in merito alle attività che emettono polveri diffuse costituiscono, se pertinenti, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del D. Lgs. n. 155/2010, prescrizioni nei provvedimenti di valutazione di impatto ambientale e nelle autorizzazioni di cui al comma 1.

Articolo 14

Ampliamento della forestazione urbana e periurbana

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dell'aria il Piano promuove interventi di forestazione urbana e periurbana utili a migliorare le caratteristiche meteorologiche locali e creare l'ambiente più opportuno per la ciclo-pedonalità, oltre che ad agire come barriera per gli inquinanti ed il rumore.

SEZIONE IV

MISURE IN MATERIA DI ATTIVITA' PRODUTTIVE

Articolo 25

Prescrizioni e altre condizioni per le autorizzazioni

1. L'Autorità competente si attiene, in sede di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), alle seguenti prescrizioni:

a) fissazione dei valori limite di emissione più bassi fra quelli previsti nei documenti di riferimento sulle BAT (in particolare nella sezione "BAT conclusions") elaborati ai sensi della direttiva 2010/75/UE, con riferimento alle polveri totali e agli NOx (ossidi di azoto) in caso di nuove installazioni, nei limiti in cui sia tecnicamente possibile. I limiti di applicabilità tecnica devono essere adeguatamente motivati nel provvedimento di autorizzazione;

b) nelle zone della Pianura Est, Pianura Ovest e dell'Agglomerato di Bologna, fissazione dei valori limite di emissione più bassi fra quelli previsti nei documenti di riferimento sulle BAT (in particolare nella sezione "BAT conclusions") elaborati ai sensi della direttiva 2010/75/UE, con riferimento alle polveri totali, agli NOx (ossidi di azoto), agli ossidi di zolfo (SO₂), ai COV non metanici e agli specifici composti organici del processo in esame, in caso di nuove installazioni, nei limiti in cui sia tecnicamente possibile, e di modifiche sostanziali delle installazioni esistenti che configurino incrementi di capacità produttiva superiori o pari alla soglia di assoggettabilità ad AIA, come specificato al paragrafo 11.4.3.1.b, nei limiti in cui sia tecnicamente possibile e non comporti costi sproporzionati. I limiti di applicabilità tecnica devono essere adeguatamente motivati nel provvedimento di autorizzazione.

2. Ai fini di tutela della qualità dell'aria, ai sensi all'articolo 271, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006, potranno essere stabiliti appositi valori limite di emissione e prescrizioni più restrittive di quelle previste dagli Allegati I, II e III e V alla parte quinta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Il Piano, al paragrafo 11.4.3.4, prevede i criteri che saranno attuati con un successivo atto di Giunta, sentita la competente Commissione assembleare.

3. Gli enti pubblici, le imprese e le associazioni di categoria possono stipulare accordi d'area e territoriali per il contenimento delle emissioni nelle zone della Pianura est, Pianura ovest e dell'Agglomerato di Bologna, che comprendano misure aggiuntive rispetto alle altre misure previste nel Piano. Gli accordi valutati positivamente costituiscono requisito preferenziale per la concessione di contributi e finanziamenti regionali per le imprese coinvolte che risultino rispettose dell'accordo.

4. I risultati delle azioni di cui ai commi precedenti sono oggetto di monitoraggio da parte della Regione e delle autorità competenti, anche attraverso le funzioni del portale IPPC-AIA, sul quale sono consultabili le autorizzazioni rilasciate sul territorio regionale, e delle altre banche dati in corso di realizzazione.

5. Nei bandi di finanziamento che la Regione promuove per le imprese è valutata anche la finalità del miglioramento della qualità dell'aria e in particolare l'adozione delle migliori tecniche che permettano una riduzione di emissioni per gli inquinanti polveri totali, NOx, COV e SO₂ oltre i requisiti minimi di legge.

Articolo 27

Procedure di valutazione di impatto ambientale

1. La Valutazione d'impatto ambientale (VIA) relativa a progetti ubicati in zone di Pianure Est, Pianura Ovest e dell'Agglomerato di Bologna, si può concludere positivamente qualora il progetto presentato preveda le misure volte a ridurre l'effetto delle emissioni di PM₁₀, NOx, SO₂, COV, NH₃ introdotte. Al fine di assicurare un'applicazione omogenea della disposizione di cui al presente comma possono essere emanate apposite direttive ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo

regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” nei confronti di ARPAE.

2. Il proponente del progetto sottoposto alle procedure di cui al comma 1, ha l’obbligo di presentare una relazione relativa alle conseguenze in termini di emissioni per gli inquinanti PM10, NOx, SO2, COV, NH3 del progetto presentato.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti hanno valore di prescrizione.

Si ritiene, in questa fase preliminare, il progetto conforme ai dettami del PAIR 2030 per i seguenti motivi:

- il progetto non prevede incrementi di emissioni in atmosfera dirette dall’impianto;
- prevede una mitigazione con aumento della piantumazione esistente in buona parte del perimetro;
- prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra da 99 kWp;
- non prevede emissioni di polveri, ossidi di azoto e ossidi di zolfo;
- il comune di Codigoro non è tra i comuni con superamenti dei limiti per la qualità dell’aria (zona verde).

B.1.3. Piano Regionale Gestione Rifiuti E PER LA BONIFICA DELLE AREE INQUINATE (PRRB 2022-2027)⁴

L’Assemblea Legislativa, con Deliberazione assembleare n. 87 del 12 luglio 2022 di approvazione del Piano Regionale di gestione dei Rifiuti e per la Bonifica delle aree inquinate 2022-2027 ha approvato il piano gestione rifiuti e bonifiche 2022-2027.

Il Piano è entrato in vigore dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna telematico n. 244 del 5 agosto 2022 dell’avviso di approvazione. Si riportano le azioni previste per l’impianto in esame.

Articolo 2: Strategia di sviluppo sostenibile

1. Il Piano, per lo sviluppo economico-territoriale della Regione, in un’ottica di sostenibilità e in coerenza con gli obiettivi indicati dal Programma di mandato, dal Patto per il lavoro e il Clima e dalla Strategia regionale di sviluppo sostenibile di cui all’agenda 2030, integra le politiche relative alla gestione dei rifiuti e alla bonifica delle aree inquinate e fa propri i seguenti principi:

- a) Il principio della prevenzione nella produzione dei rifiuti assumendo il tema del ciclo di vita dei prodotti, a partire dalla progettazione fino al consumo, prima che questi diventino rifiuti;
- b) il principio dell’economia circolare per una gestione dei rifiuti finalizzata al risparmio di nuove risorse attraverso la reimmissione dei rifiuti, una volta recuperati, nel ciclo produttivo;
- c) Il principio della riduzione del consumo del suolo attraverso la promozione del riuso delle aree da bonificare;
- d) il principio della sostenibilità nella selezione delle azioni da attuare inteso come misurabilità delle stesse in termini ambientali, economici e sociali;
- e) il principio della equa distribuzione territoriale dei carichi ambientali tenendo conto anche dell’impiantistica esistente e della criticità delle altre matrici ambientali;

2. Le misure adottate dal Piano costituiscono attuazione della strategia di sviluppo sostenibile da attuarsi anche attraverso il Piano di azione ambientale di cui all’articolo 99 della legge regionale n. 3/1999.

Articolo 8: Obiettivi

1. Al fine di mettere in condizione ogni cittadino emiliano romagnolo di ridurre la propria impronta ecologica, il Piano, nel rispetto degli obiettivi dettati dalle disposizioni normative, persegue i seguenti obiettivi per i rifiuti urbani:

- a) riduzione del 5% della produzione di rifiuti urbani per unità di PIL come definito nel Programma nazionale di prevenzione;

⁴ Fonte: <https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/rifiuti/temi/rifiuti/piano-rifiuti/nuovo-piano-rifiuti-2022-2027/prrb-22-27> sito visitato il 18/03/2025.

- b) raggiungimento dell'80% di raccolta differenziata dei rifiuti urbani non pericolosi al 2025 e mantenimento di tale valore fino al 2027;
- c) estensione a tutto il territorio regionale e implementazione della raccolta differenziata dei rifiuti tessili dal 2022;
- d) attivazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi dal 2025;
- e) raggiungimento del 100% dei Comuni che hanno attivato la raccolta differenziata dei rifiuti organici;
- f) raggiungimento del 100% dei Comuni che hanno attivato la tariffazione puntuale;
- g) preparazione per il riutilizzo e riciclaggio del 66% in termini di peso rispetto al quantitativo totale dei rifiuti urbani prodotti al 2027;
- h) 120 kg/ab anno di rifiuto urbano pro-capite non inviato a riciclaggio al 2027;
- i) mantenimento fino al 2027 del tasso di raccolta differenziata dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) indicato dal d.lgs. n. 49/2014;
- j) mantenimento fino al 2027 del tasso di raccolta differenziata di pile ed accumulatori indicato dal d.lgs. n. 188/2008;
- k) divieto di avvio del conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati in discarica;
- l) l'autosufficienza per lo smaltimento nell'ambito regionale dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti derivanti dal loro trattamento, mediante l'utilizzo ottimale degli impianti esistenti;
- m) equa distribuzione territoriale dei carichi ambientali derivanti dalla gestione dei rifiuti;
- n) prevenzione nella dispersione di rifiuti per conseguire o mantenere un buono stato ecologico quale definito ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE e per conseguire gli obiettivi ambientali di cui all'articolo 4 della Direttiva 2000/60/CE;
2. Il Piano in coerenza con gli obiettivi dettati dalle disposizioni normative persegue i seguenti obiettivi per i rifiuti speciali:
- a) riduzione del 5% della produzione dei rifiuti speciali non pericolosi e del 10% dei rifiuti speciali pericolosi per unità di PIL come definito nel Programma nazionale di prevenzione;
- b) riduzione della pericolosità dei rifiuti speciali;
- c) riduzione del 10% rispetto ai valori del 2018 della produzione di RS da inviare a smaltimento in discarica;
- d) sviluppo delle filiere del recupero (green economy);
- e) sviluppo delle filiere di utilizzo dei sottoprodotti;
- f) l'autosufficienza per lo smaltimento nell'ambito regionale dei rifiuti speciali non pericolosi in attuazione dell'articolo 16 della Direttiva 2008/98/CEE.
3. il Piano, in attuazione dell'articolo 180, comma 2, lett. g) del D.lgs. n. 152/2006, persegue l'obiettivo di riduzione del 38% in termini di peso dei rifiuti alimentari, parametrato al 2027.
4. Il Piano persegue l'obiettivo di riciclaggio di almeno il 65% in peso dei rifiuti di imballaggio al 2025.
5. Gli obiettivi del Piano di cui al presente articolo hanno valore di indirizzo con particolare riferimento al Piano d'ambito dei rifiuti nelle materie di rispettiva competenza.

Articolo 9

Prevenzione della produzione di rifiuti

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione della produzione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali, il Piano fissa nel Programma di prevenzione di cui al capitolo 15 della Relazione generale le misure di prevenzione, nel rispetto del Programma nazionale di prevenzione di rifiuti.
2. Il sistema di premialità per gli ambiti territoriali più meritevoli è definito dall'articolo 4 della L.R. 16/2015.
3. In attuazione degli obiettivi di prevenzione della produzione di rifiuti del Piano, i Comuni comunicano al Settore regionale competente entro il 30 giugno di ogni anno, un report:
- a) sull'attività di controllo effettuata in attuazione degli articoli 232-bis, 232-ter e 255 del D.lgs. 152/2006;
- b) sulle campagne di informazione attuate ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 15.02.2017 "Disposizioni in materia di rifiuti di prodotti da fumo e di rifiuti di piccolissime dimensioni".

Articolo 10

Strategia dei rifiuti alimentari

1. In attuazione degli obiettivi di Piano, il Programma di Prevenzione di cui all'articolo 9 prevede le misure di prevenzione per la riduzione dei rifiuti alimentari articolate in base ai settori della produzione primaria, della trasformazione e fabbricazione, della distribuzione commerciale, della ristorazione e del consumo domestico.
2. Le misure di cui al comma 1, sono assunte dal Sistema regionale, riferito a Regione, Agenzie e società, e dagli Enti locali e costituiscono indirizzi per gli atti di pianificazione e programmazione che attengono ai temi della produzione degli scarti alimentari. Tali atti sono tenuti a specificare il contributo prestato al

raggiungimento dell'obiettivo di riduzione posto.

3. Le misure di cui al comma 1, potranno essere realizzate anche tramite convenzioni o accordi con le categorie economiche o associazioni di produttori del settore agroalimentare e/o della distribuzione.

Articolo 11

Strategia sui rifiuti plastici

1. In attuazione degli obiettivi di Piano, il Programma di cui all'articolo 9 prevede misure di prevenzione per la riduzione dei rifiuti plastici con particolare riferimento alle plastiche monouso e agli imballaggi di plastica. La Giunta regionale, previa informativa alla competente commissione assembleare, può prevedere ulteriori misure in coerenza con la strategia del Piano a seguito del percorso di condivisione della Cabina di regia Plastic FreER.

2. Le misure di cui al comma 1, sono assunte dal Sistema regionale, riferito a Regione, Agenzie e società, e dagli Enti locali e costituiscono indirizzi per gli atti di pianificazione e programmazione che attengono ai temi della prevenzione per la riduzione dei rifiuti plastici. Tali atti sono tenuti a specificare il contributo prestato al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione posto.

3. In attuazione degli obiettivi di riduzione dei rifiuti plastici, il Coordinamento permanente sottoprodotti esamina con priorità, le filiere produttive relative ai prodotti plastici.

4. I gestori, d'intesa con gli Enti Locali interessati, devono prevedere specifiche attività di sensibilizzazione e di contrasto al fenomeno dell'abbandono dei rifiuti in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 9 bis della Legge Regionale 5 ottobre 2015, n. 16.

5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo hanno valore di prescrizione.

Il progetto è pienamente conforme agli obiettivi del PRRB in quanto l'impianto è esistente e l'ampliamento mantiene l'impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi con garanzia di riutilizzo e, quindi, risparmio di materie prime.

B.1.4. Piano di Tutela delle Acque (PTA)⁵

Il Piano di Tutela delle Acque (PTA), conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. 152/99 e dalla Direttiva europea 2000/60 (Direttiva Quadro sulle Acque), è lo strumento regionale volto a raggiungere gli obiettivi di qualità ambientale nelle acque interne e costiere della Regione, e a garantire un approvvigionamento idrico sostenibile nel lungo periodo.

La Giunta Regionale ha approvato il Documento preliminare del PTA nel novembre 2003, dopo un lavoro svolto in collaborazione con le Province e le Autorità di bacino ed il supporto tecnico e scientifico dell'ARPA regionale, delle ARPA provinciali, e di esperti e specialisti in vari settori (nonché di Università regionali), e coordinato dal Servizio regionale competente - in collaborazione con altri settori regionali (tra cui in particolare l'agricoltura e la sanità).

Successivamente all'approvazione del Documento preliminare, si sono tenute le Conferenze di Pianificazione indette dalle Province.

Sulla base delle osservazioni, la Giunta ha proposto al Consiglio un testo ampiamente rivisto per l'adozione, che è avvenuta il 22 dicembre 2004 con Delibera del Consiglio 633. Dopo l'adozione è stata espletata la fase di deposito, ai sensi dell'articolo 25 della Legge regionale 24 marzo 2000, n. 20, presso Comuni, Province e Comunità Montane, per sessanta giorni dalla data di pubblicazione (2 febbraio 2005), al fine di raccogliere ulteriori osservazioni dagli enti e organismi pubblici, dalle associazioni economiche e sociali e dai singoli cittadini. Simultaneamente, il Piano adottato è stato inviato alle Autorità di Bacino per il parere vincolante previsto dal D. Lgs. 152/99.

Il Piano di Tutela delle Acque è stato approvato in via definitiva con Delibera n. 40 dell'Assemblea

⁵ Fonte: <http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/acque/temi/piano-di-tutela-delle-acque> - Sito visitato il giorno 18/03/2025.

legislativa il 21 dicembre 2005. Sul BUR - Parte Seconda n. 14 del 1 febbraio 2006 è stato dato avviso della sua approvazione, mentre sul BUR n. 20 del 13 febbraio 2006 è stata pubblicata la Delibera di approvazione e le Norme.

Gli obiettivi fissati nel Piano sono dunque:

- l'attuazione del risanamento dei corpi idrici inquinati;
- il conseguimento del miglioramento dello stato delle acque e delle adeguate protezioni di quelle destinate a particolari utilizzazioni;
- il perseguimento di usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili;
- il mantenimento della capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché la capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.

Per l'individuazione degli obiettivi specifici per l'area in esame e degli interventi individuati per il loro perseguimento, si riportano alcuni elaborati del piano.



Figura B-2: PRTA Piano Tutela delle Acque – bacinizzazione principale e reticolo idrografico




Figura B-3: PRTA Piano Tutela delle Acque – areali irrigui e consortili attuali



Figura B-4: PRTA Piano Tutela delle Acque – aree sensibili ai sensi dell'Art. 18 c. 2 del D.Lgs. 152/99

Il progetto non prevede reflui di origine industriale.

Le acque meteoriche raccolte dalle vasche di stoccaggio fanghi sono raccolte e gestite come rifiuto liquido e lo saranno anche nello stato di progetto.

I piazzali e la viabilità che possono avere residui dal passaggio veicoli e dallo stoccaggio rifiuti sono gestiti con raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia autorizzato (S1) e tali superfici non subiranno modifiche con lo stato di progetto.

Allo stesso modo, lo scarico delle seconde piogge (S2), non subirà modifiche con la realizzazione del progetto.

Si ritiene pertanto conforme il progetto al Piano di Tutela delle Acque della regione Emilia-Romagna.

B.1.5. Piano Energetico Regionale (PER)⁶

Il Piano energetico regionale - approvato con Delibera dell'Assemblea legislativa n. 111 del 1° marzo 2017 - fissa la strategia e gli obiettivi della Regione Emilia-Romagna per clima e energia fino al 2030 in materia di rafforzamento dell'economia verde, di risparmio ed efficienza energetica, di sviluppo di energie rinnovabili, di interventi su trasporti, ricerca, innovazione e formazione.

In particolare, il Piano fa propri gli obiettivi europei al 2020, 2030 e 2050 in materia di clima ed energia come driver di sviluppo dell'economia regionale. Diventano pertanto strategici per la Regione:

- la riduzione delle emissioni climalteranti del 20% al 2020 e del 40% al 2030 rispetto ai livelli del 1990;
- l'incremento al 20% al 2020 e al 27% al 2030 della quota di copertura dei consumi attraverso l'impiego di fonti rinnovabili;
- l'incremento dell'efficienza energetica al 20% al 2020 e al 27% al 2030.

Trasporti, elettrico e termico, con le loro ricadute sull'intero tessuto regionale, sono i tre settori sui quali si concentreranno gli interventi per raggiungere gli obiettivi fissati dall'Unione europea e recepiti dal PER.

Il PER, nel delineare la strategia regionale, individua due scenari energetici: uno scenario "tendenziale" ed uno scenario "obiettivo".

Lo **scenario energetico tendenziale** tiene conto delle politiche europee, nazionali e regionali adottate fino a questo momento, dei risultati raggiunti dalle misure realizzate e dalle tendenze tecnologiche e di mercato considerate consolidate. Si tratta dunque di una prospettiva dove non si tiene conto di nuovi interventi ad alcun livello di governance.

Lo **scenario obiettivo** punta invece a raggiungere gli obiettivi UE clima-energia del 2030, compreso quello relativo alla riduzione delle emissioni serra, che costituisce l'obiettivo più sfidante tra quelli proposti dall'UE. Questo scenario è supportato dall'introduzione di buone pratiche settoriali nazionali ed europee ritenute praticabili anche in Emilia-Romagna, e rappresenta, alle condizioni attuali, un limite sfidante ma non impossibile da raggiungere.

La Regione Emilia-Romagna è impegnata a raggiungere gli obiettivi indicati nello scenario obiettivo coordinando le proprie politiche e tutti gli strumenti normativi e programmatori a questo fine; qualora, in sede di monitoraggio periodico, si rilevassero scostamenti dalle traiettorie delineate, si prevede di intervenire con una correzione degli strumenti a disposizione.

Il livello di raggiungimento dei risultati delineati nello scenario obiettivo di riduzione dei gas serra, di risparmio energetico e di copertura di consumo con fonti rinnovabili al 2030, sarà determinato dalle condizioni esogene - che riguardano dinamiche sovraregionali e per molti aspetti internazionali - ed endogene - determinate dagli indirizzi di politica regionale - che saranno in grado di favorire lo sviluppo delle tecnologie ad alta efficienza energetica e a ridotte emissioni di carbonio, degli impianti di produzione dell'energia da fonti rinnovabili, del miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici e delle attività di produzione di beni e di servizi.

Lo scenario obiettivo richiede perciò l'attuazione congiunta di misure e di politiche sia nazionali sia regionali e sarà fortemente condizionato da determinati fattori esogeni, oltre che dalle decisioni dell'UE in materia di clima ed energia.

La priorità d'intervento della Regione Emilia-Romagna è dedicata alle misure di decarbonizzazione dove l'intervento regionale può essere maggiormente efficace, quindi in particolare nei settori non Ets: mobilità, industria, diffusa (pmi), residenziale, terziario e agricoltura. In particolare, i principali ambiti

⁶ Fonte: <https://energia.regione.emilia-romagna.it/piani-programmi-progetti/programmazione-regionale/piano-energetico-per>
- Sito consultato il giorno 18/03/2025.

di intervento saranno i seguenti:

- Risparmio energetico ed uso efficiente dell'energia nei diversi settori;
- Produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili;
- Razionalizzazione energetica nel settore dei trasporti;
- Aspetti trasversali.

Nell'ambito delle attività di monitoraggio del PER previste dalla L.R. 26/2004, la Regione ha istituito nel marzo 2018 il Comitato tecnico-scientifico. Il Comitato, che include l'area di integrazione tra i diversi Assessorati e Direzioni regionali, opera in un'ottica di tavolo permanente con funzione consultiva, di verifica di efficacia delle raccomandazioni e di trasferimento di conoscenze.

Il Tavolo per il monitoraggio delle azioni e dei risultati del PER, istituito anch'esso nell'ambito della nuova strategia energetica regionale, coinvolge i principali portatori di interesse (quali, ad esempio: le associazioni di categoria, i professionisti e gli ordini professionali, le parti sociali e le associazioni ambientaliste), ha cadenza annuale e tiene conto dei risultati raggiunti dalla strategia energetica regionale.

In fase progettuale dovranno essere fatte delle scelte adeguate al rispetto delle disposizioni di cui alla L.R. n.19 del 29/09/2003 "Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico" e relativa Direttiva applicata (Delibera Giunta Regionale n. 2263 del 29/12/2005) e della Circolare esplicativa n.14096 del 12/10/2006 e s.m.i. per i nuovi punti luce previsti.

Inoltre, è prevista l'installazione di 99 kWp di fotovoltaico sul tetto dell'edificio C, al fine di coprire integralmente il fabbisogno elettrico di progetto, senza emissioni in atmosfera.

Si ritiene il progetto conforme a quanto previsto dal Piano Energetico Regionale riguardo il risparmio energetico.

B.1.6. Variante di coordinamento tra il PGRA e i Piani Stralcio di bacino⁷

In data 16 dicembre 2021 la Conferenza Operativa ha espresso parere positivo sull'Aggiornamento e revisione del Piano di gestione del rischio alluvioni che è quindi pubblicato il 22 dicembre 2021, nel rispetto delle scadenze fissate dalla Direttiva 2007/60/CE.

In data 20 dicembre 2021 con Delibera_5/2021_PGRAPo, la Conferenza Istituzionale Permanente ha adottato l'aggiornamento del PGRA ai sensi degli art.65 e 66 del D.Lgs 152/2006.

Si riportano gli elaborati per l'area in esame.

⁷ Fonte: <https://pianoalluvioni.adbpo.it/piano-gestione-rischio-alluvioni-2021/> - Sito consultato il giorno 18/03/2025




Figura B-5: Mappa di pericolosità delle aree potenzialmente interessate da alluvioni da reticolo principale

L'area Ecotrasp è classificata come zona di pericolosità L-P1 per alluvioni rare dal reticolo principale.




Figura B-6: Mappa di pericolosità delle aree potenzialmente interessate da alluvioni da reticolo secondario

L'area Ecotrasp è classificata come zona di pericolosità M-P2 per alluvioni meno frequenti dal reticolo secondario.

Art. 31 (contenuti e finalità)

1. Le disposizioni del presente Titolo V attuano, per quanto di competenza della pianificazione di bacino, le misure previste dal *Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni* (di seguito PGRA), redatto in adempimento della Direttiva 2007/60/CE ed in conformità con il D.lgs. 23 febbraio 2010 n. 49, al fine di perseguire la riduzione delle potenziali conseguenze negative derivanti dalle alluvioni per la vita e la salute umana, per il territorio, per l'ambiente, per il patrimonio culturale e per le attività economiche e sociali.
2. Al fine della mitigazione del rischio idraulico e per il coordinamento del presente piano con i contenuti del PGRA sono individuate le aree, indicate nelle tavole MP "*Mappe di pericolosità delle aree potenzialmente interessate da alluvioni*", definite nel PGRA interessate da inondazioni secondo gli scenari alluvioni frequenti, poco frequenti o rare:
 - aree potenzialmente interessate da alluvioni frequenti (contraddistinte dalla sigla P3)
 - aree potenzialmente interessate da alluvioni poco frequenti (contraddistinte dalla sigla P2)
 - aree potenzialmente interessate da alluvioni rare (contraddistinte dalla sigla P1)
3. Le aree potenzialmente interessate da alluvioni sono individuate dal PGRA con riferimento a tre tipologie di fenomeni:
 - fenomeno delle inondazioni generate dai corsi d'acqua naturali (denominato nel PGRA "ambito Corsi d'acqua Naturali")
 - fenomeno delle inondazioni generate dal reticolo secondario di pianura (denominato nel PGRA "ambito Reticolo di Bonifica")
 - fenomeno delle inondazioni generate dal mare (denominato nel PGRA "ambito Costa").

Art. 32 (aree interessate da alluvioni frequenti, poco frequenti o rare)

1. Nelle aree potenzialmente interessate da alluvioni frequenti (P3) o poco frequenti (P2), le amministrazioni comunali, oltre a quanto stabilito dalle norme di cui ai precedenti Titoli del presente piano, nell'esercizio delle attribuzioni di propria competenza opereranno in riferimento alla strategia e ai contenuti del PGRA e, a tal fine, dovranno:
 - a) aggiornare i Piani di emergenza ai fini della Protezione Civile, conformemente a quanto indicato nelle linee guida nazionali e regionali, specificando lo scenario d'evento atteso e il modello d'intervento per ciò che concerne il rischio idraulico.
 - b) assicurare la congruenza dei propri strumenti urbanistici con il quadro della pericolosità d'inondazione caratterizzante le

aree facenti parte del proprio territorio, valutando la sostenibilità delle previsioni relativamente al rischio idraulico, facendo riferimento alle possibili alternative localizzative e all'adozione di misure di riduzione della vulnerabilità dei beni e delle persone esposte.

c) consentire, prevedere e/o promuovere, anche mediante meccanismi incentivanti, la realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione della vulnerabilità alle inondazioni di edifici e infrastrutture.

2. Nelle aree potenzialmente interessate da alluvioni rare (P1), le amministrazioni comunali, in ottemperanza ai principi di precauzione e dell'azione preventiva, dovranno sviluppare le azioni amministrative di cui al punto a) del precedente comma 1.

3. In relazione al fenomeno di inondazione generata dal reticolo di bonifica, oltre a quanto stabilito nel presente piano, si applica la Direttiva per la sicurezza idraulica nei sistemi idrografici di pianura nel bacino del Reno approvata con Delibera C.I. n° 1/3 del 23/04/2008; (Avviso di adozione BUR n.74 del 07/05/2008) e modificata con Delibera C.I. n° 1/2 del 25/02/2009 (Avviso di adozione BUR n.40 del 11/03/2009).

4. Nel caso in cui, a seguito di rilievi e di studi specifici, le caratteristiche morfologiche delle aree o le prestazioni idrauliche dei corsi d'acqua configurino le aree potenzialmente interessate da alluvioni diversamente da quanto indicato nelle tavole MP "Mappe di pericolosità delle aree potenzialmente interessate da alluvioni", tali tavole potranno essere modificate secondo la procedura di cui all'art. 24 comma 2 del presente piano, anche su proposta delle Amministrazioni comunali. Nel caso in cui la realizzazione di interventi strutturali configuri le aree potenzialmente interessate da alluvioni diversamente da quanto indicato nelle tavole MP "Mappe di pericolosità delle aree potenzialmente interessate da alluvioni", il Comitato Istituzionale, previo parere del Comitato Tecnico, prende atto dell'avvenuta verifica funzionale delle opere e determina la decorrenza della nuova perimetrazione.

Dalla Relazione della Variante di Coordinamento tra i due piani, si riporta quanto segue.

Le Mappe della Pericolosità e del Rischio di Alluvioni

I Piani di Gestione del Rischio di Alluvioni sono predisposti sulla base delle mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni, esse costituiscono, quindi, il quadro conoscitivo in riferimento al quale il PGRA individua i propri obiettivi di gestione del rischio e le misure per raggiungerli; sono uno **strumento di informazione** e la **base di conoscenze** per definire le priorità di azione per la riduzione del rischio di alluvione.

Le mappe della pericolosità individuano le **aree potenzialmente interessate da inondazioni** in relazione a tre scenari:

- 1) Scarsa probabilità di alluvioni o scenari di eventi estremi (P1, probabilità bassa);
- 2) Alluvioni poco frequenti: tempo di ritorno di riferimento fra 100 e 200 anni (P2, media probabilità);
- 3) Alluvioni frequenti: tempo di ritorno di riferimento fra 20 e 50 anni (P3, elevata probabilità).

Le mappe del rischio rappresentano le potenziali conseguenze negative delle alluvioni, espresse in relazione agli elementi potenzialmente coinvolti: popolazione, tipo di attività economiche, patrimonio culturale e naturale, impianti che potrebbero provocare inquinamento accidentale in caso di evento, ecc.

Esse sono restituite in due rappresentazioni: per elementi esposti e per classi di rischio.

La prima rappresentazione mostra gli elementi esposti raggruppati in 6 categorie e l'attività economica prevalente con opportuna simbologia posta sulle mappe di pericolosità.

La seconda rappresentazione mostra gli elementi esposti in 4 classi di rischio, ottenute dalle mappe di pericolosità valutando i danni potenziali:

- R4 molto elevato (in colore viola),
- R3 elevato (in colore rosso),
- R2 medio (in colore arancione)
- R1 moderato (o nullo) (in colore giallo).

In riferimento alla definizione di alluvione della Direttiva Alluvioni e del D.Lgs. 49/2010 la Regione Emilia-Romagna ha predisposto le mappe di pericolosità e rischio in riferimento a tre tipologie di fenomeni:

- fenomeno delle inondazioni generate dai corsi d'acqua naturali (denominato nel PGRA "**ambito Corsi d'acqua Naturali**")
- fenomeno delle inondazioni generate dal reticolo secondario di pianura (denominato nel PGRA "**ambito Reticolo di Bonifica**")
- fenomeno delle inondazioni generate dal mare (denominato nel PGRA "**ambito Costa**"). [...]

La redazione delle mappe di pericolosità e rischio sul territorio nazionale è avvenuta sulla base degli indirizzi emanati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) "*Indirizzi operativi per l'attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione ed alla gestione dei rischi da alluvioni con riferimento alla predisposizione delle mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni. Gennaio 2013*".

Tali indirizzi valorizzano la base conoscitiva già predisposta nell'ambito della pianificazione di bacino in attuazione della normativa previgente, a tal proposito indicano che la stesura delle mappe discenda da un lavoro di aggiornamento, omogeneizzazione e valorizzazione dei PAI vigenti "*al fine di raggiungere un primo livello comune a livello nazionale, in cui tutte le informazioni derivabili da dati già contenuti nei vigenti strumenti di pianificazione (PAI) siano rappresentate in modo omogeneo e coerente con le indicazioni riportate nell'art.6 del D.Lgs. 49/2010*".

Per la **redazione delle mappe di pericolosità relative ai corsi d'acqua naturali** nel bacino del Reno si è utilizzata la base conoscitiva elaborata per la pianificazione di bacino integrata di alcuni aggiornamenti, relativi a casi specifici e locali, che discendono da approfondimenti di dettaglio o dalla avvenuta realizzazione di interventi.

La base conoscitiva è costituita in sintesi dagli studi idrologici ed idraulici, dai rilievi topografici, dalle analisi morfologiche e

storiche e dalle conseguenti perimetrazioni delle aree inondabili.

Nell'individuazione delle aree potenzialmente inondabili è necessario fare una distinzione fra il contesto montano-collinare e quello di pianura, infatti i due differiscono per la modalità con la quale possono avvenire le inondazioni. Mentre nei tratti montani e collinari è possibile individuare le aree inondabili dall'incrocio del livello di piena con l'altimetria del terreno, in pianura è necessario valutare i volumi di esondazione e individuare le celle idrauliche, ossia gli elementi di territorio idraulicamente separati da rilevati e dossi.

I piani di bacino vigenti disciplinano, con norme d'uso del territorio e con vincoli, le aree potenzialmente inondabili montane e collinari e quelle limitrofe ai corsi d'acqua o a "inondazione diretta" in pianura. Per la riduzione della pericolosità nelle restanti aree potenzialmente inondabili della pianura, descritte nelle relazioni di piano, la pianificazione vigente ha individuato gli interventi e stilato i programmi.

Le mappe della pericolosità sono state redatte utilizzando nel territorio montano e collinare gli alvei attivi e le aree ad alta probabilità di inondazione per individuare le aree potenzialmente interessate da alluvioni frequenti, i terrazzi fluviali e le aree raggiunte dalle piene a tempo di ritorno fino a 100 o 200 anni, per individuare le aree potenzialmente interessate da alluvioni poco frequenti.



Figura: Schema di utilizzo delle perimetrazioni contenute nella pianificazione di bacino nelle mappe della pericolosità per i tratti montani e collinari

In pianura, le aree potenzialmente interessate da inondazioni sono state perimetrate in base ai tratti soggetti a potenziale sormonto arginale, individuati negli studi della pianificazione di bacino in base all'involuppo dei massimi livelli di piena per determinato TR (Tempo di ritorno).

Le aree potenzialmente interessate da inondazioni sono state perimetrate utilizzando un'individuazione delle celle idrauliche, infatti in pianura il fenomeno dell'allagamento non è governato dalla pendenza, esso procede prevalentemente per serbatoi in cascata che si attivano quando il livello dell'acqua supera il livello dei rilevati di confine e/o in presenza di connessioni come i sottopassi.

Le celle idrauliche utilizzate sono una base vettoriale elaborata per la pianura dall'Agenzia di Protezione Civile della Regione Emilia Romagna (aggiornamento 2005-2006).




Figura: Schema di utilizzo delle perimetrazioni contenute nella pianificazione di bacino e della perimetrazione regionale delle celle idrauliche nelle mappe della pericolosità per la pianura

In pianura molte porzioni di territorio sono inondabili per piene provenienti da più di un corso d'acqua le mappe della pericolosità di alluvioni da corsi d'acqua naturali del bacino del Reno riportano le informazioni di tutte le inondazioni valutate organizzate in "strati" sovrapposti.

Inoltre alle aree potenzialmente interessate da alluvioni è associato un livello di confidenza della perimetrazione da 1 (basso) a 3 (alto) per dare conto del livello di approfondimento della conoscenza utilizzato per l'individuazione.

[...]

L'area Ecotrasp è classificata come zona di pericolosità P2 per alluvioni meno frequenti – media probabilità.

In fase progettuale si dovrà tenere conto delle caratteristiche di pericolosità indicate dal Piano e delle prescrizioni indicate.

Il progetto prevede la realizzazione di platee per lo stoccaggio fanghi che saranno realizzate in conformità all'altezza del tirante idrico per fare in modo di evitare che, anche in caso di allagamento,

sia evitato il contatto tra l'acqua e i fanghi stoccati.

Non prevedendo la costruzione di altri fabbricati, si ritiene il progetto conforme al Piano di Gestione Rischio Alluvioni 2021 dell'Autorità di bacino del fiume Po.

B.2. Pianificazione Provinciale

B.2.1. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Ferrara (PTCP)⁸

Il piano territoriale di area vasta (PTAV) è il nuovo strumento pianificatorio della Provincia di Ferrara, secondo quanto previsto dalla nuova legge urbanistica regionale (L.R. 24/2017), che sostituirà il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale PTCP approvato nel 1997.

Attualmente il PTAV non è ancora stato adottato e pertanto, per la conformità alla pianificazione provinciale, si farà riferimento al PTCP attualmente vigente.

Il Piano Territoriale di Coordinamento per la Provincia di Ferrara è stato formato nel periodo 1993-1995, dopo l'entrata in vigore della Legge 142/90 e come prosecuzione del processo di pianificazione d'area vasta avviato fin dal 1981 con il Piano dei Trasporti di Bacino (PTB) collegato al primo Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT) e, successivamente, con il Piano Territoriale Infraregionale (PTI).

Il PTCP è in vigore dal marzo 1997 ed è costituito da due parti integrate: le linee di programmazione economica e territoriale e di indirizzo alla pianificazione di settore (Relazione e tav.2) e le specifiche di tutela dell'ambiente e del paesaggio in attuazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), specifiche contenute nelle Norme e nelle tavole dei gruppi 3, 4.n e 5.n.

Dal 2005 il PTCP consta anche di un Quadro Conoscitivo (QC) e di un documento di Valutazione della Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT) limitati ai contenuti delle varianti specifiche intervenute (relative a: Piano Provinciale per la Gestione integrata dei Rifiuti - PPGR-, Piano Provinciale per la Tutela e il Risanamento della Qualità dell'Aria -PTRQA-, Rete Ecologica Provinciale -REP-, Piano di Localizzazione della Emissione Radiotelevisiva - PLERT-, Piano Operativo Insediamenti Commerciali - POIC -, ambiti produttivi di rilievo provinciale).

⁸ Fonte: <https://www.provincia.fe.it/Documenti-e-dati/Documenti-di-supperto/Piano-Territoriale-di-Coordinamento-Provinciale-vigente> - Siti consultati il giorno 18/03/2025.



Figura B-7: PTCP Tavola 2.0 – Il sistema insediativo





Figura B-8: PTCP Tavola 2.1 – Infrastrutture per la mobilità






Figura B-11: PTCP Tavola 3.4 – Zonizzazione sismica di I livello




Figura B-12: PTCP Tavola 4 – Sistema forestale boschivo




Figura B-13: PTCP Tavola 4 – Sistema ambientale




Figura B-14: PTCP Tavola 5.1.4 – Sistema ambientale – assetto della rete ecologica provinciale




Figura B-15: PTCP Tavola 5.2.4 – Sistema ambientale – assetto della rete ecologica provinciale

L'area in esame ricade nella fattispecie di cui all'art. 36 delle NtA del PTCP, per "amplificazione e liquefazione con conseguenti potenziali cedimenti per addensamento e/o liquefazione indotti dal sisma" (carta di zonizzazione sismica Tav. 3.4) e pertanto il progetto edilizio è corredato da idonea analisi sismica.

L'area in esame ricade in area di "dossi e dune di rilevanza storico documentale e paesistica" di cui all'art. 20 c. 2a delle NtA del PTCP, per cui valgono le limitazioni di cui all'art. 19 c.4 lettera a, b, d, e riportate di seguito.

Non possono essere realizzati

- a. linee di comunicazione viaria, nonché ferroviaria anche se di tipo metropolitano;
- b. impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
- d. sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
- e. opere temporanee per l'attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico;

Ecotrasp è impianto esistente e non rientra nelle categorie di attività di cui all'elenco precedente.

Non vi sono pertanto, vincoli o limitazioni a livello di pianificazione provinciale, che ostino alla realizzazione del progetto, che risulta conforme alle previsioni e vincoli del PTCP.

B.3. Pianificazione Comunale – Comune di Codigoro

B.3.1. Piano Strutturale Comunale (PSC)⁹

Il PSC del Comune di Codigoro è stato adottato con DCC n. 49 del 07/08/2008 ed approvato con DCC n. 49 del 29/03/2011, secondo le disposizioni contenute nella LR 20/2000 e s.m.i.

La variante al piano denominata VAR PSC 2019 è finalizzata alla riclassificazione degli "Ambiti per potenziali nuovi insediamenti urbani" e dei correlati "Ambiti per potenziali nuovi insediamenti urbani da non destinare all'edificazione", individuati ai sensi dell'art A-12 dell'allegato A alla LR 20/2000 e disciplinati all'articolo 5.5. delle norme tecniche del PSC.

Essa interessa una superficie territoriale di mq 2,946,240 e prevede la riclassificazione del 92% delle aree interessate, da "territorio urbanizzabile" a "territorio rurale", riferendosi alla macro-classificazione prevista dall'art. 29 co 2 lettera e) della LR 20/2000, quale contenuto proprio del PSC.

Si riportano di seguito le tavole dei vincoli previsti per l'area in esame.




Figura B-16: PSC Piano Strutturale Comunale – Tavola T.2 Progetto di Assetto del territorio

⁹Fonte: <https://www.comune.codigoro.fe.it/piano-strutturale-comunale-psc> – Sito consultato il 18/03/2025.

LEGENDA

Confini amministrativi

SISTEMA DELLA MOBILITA'

- ▲ Progetti ANAS
- Rete ferroviaria (art. 3.5)
- Proposte integrative rete ferroviaria (art. 3.5)
- Asse di collegamento nazionale-regionale (art. 3.5)
- Proposta integrativa della viabilità di collegamento nazionale-regionale (art. 3.5)
- Viabilità secondaria di rilievo provinciale o interprovinciale (art. 3.5)
- Proposte integrative della viabilità secondaria di rilievo provinciale o interprovinciale (art. 3.5)

AMBITI NORMATIVI AI SENSI DELLA L.R. 20/2000

- Perimetro del territorio urbanizzato (art. 4.1)
- Centri storici secondo la definizione della L.R. 20/2000 (art. 5.1)
- Ambiti urbani consolidati (art. 5.2)
- Aree di valore naturale e ambientale (art. 5.9)
- Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico (art. 5.9)
- Ambiti a vocazione produttiva (art. 5.9)
- Ambiti da riqualificare (art. 5.3)
- Ambiti specializzati per attività produttive esistenti (art. 5.4)
- Ambiti specializzati per attività produttive (Ambiti destinati ad attività estrattive - PIAE) (art. 5.4)
- Ambiti specializzati per attività produttive (Ambiti destinati ad attività estrattive - PAE) (art. 5.4)
- Nuovi ambiti specializzati per attività produttive (art. 5.7)
- Ambiti per nuovi insediamenti urbani in corso di attuazione (art. 5.5)
- Ambiti per potenziali nuovi insediamenti urbani (art. 5.5)
- Ambiti per potenziali nuovi insediamenti urbani da non destinare all'edificazione (art. 5.5)

PORZIONI PARTICOLARI INTERNE AGLI AMBITI

- Porzioni dei centri storici di cui al comma 4 art. A7 L.R. 20/00 (Ambito in deroga, art. 5.1co. 5)
- Porzioni degli ambiti consolidati da assoggettare a PUA (art. 5.2)
- Porzione degli ambiti da riqualificare soggetta a PRIU (art. 5.3)
- Nuclei residenziali in territorio rurale (art. 5.9)
- Impianti produttivi in territorio rurale (art. 5.9)
- Principali dotazioni territoriali: Ecologiche e tecnologiche (art. 5.2)
- Principali dotazioni territoriali: attrezzature e spazi collettivi di rilievo sovralocale (art. 5.2)
- Principali dotazioni territoriali: Cimiteri (art. 5.2)
- Principali dotazioni territoriali: infrastrutture per la mobilità (art. 5.2)
- Aree di compensazione ambientale (art. 2.8)

TUTELA DELL'AMBIENTE E DELL'IDENTITA' STORICO CULTURALE E DELLA SICUREZZA DEL TERRITORIO

TUTELE AMBIENTALI E PAESAGGISTICHE

- Invasi alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 2.2)
- Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale (art. 2.3)
- Zone di tutela naturalistica (art. 2.4)
- Dossi di rilevanza storico-documentale e paesaggistica (art. 2.5)
- Maceri (art. 2.7)
- Alberi di pregio (art. 2.7)
- Vincolo idrogeologico (art. 2.20)
- Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) (art. 3.4)
- Strade panoramiche (art. 2.9)
- Parco del Delta del Po (Stazione Volano - Mesola - Goro) (art. 2.4)
- Zonizzazione Parco del Delta del Po (Stazione Volano - Mesola - Goro) (art. 2.4)
- Zone B di protezione generale
- Zone C di protezione ambientale
- Progetti di Intervento Particolareggiato (P.d.I.P.)
- Zone di pre-parco (PP)
- Riserve naturali (RNS)
- Sistema delle aree forestali (art. 2.6)
- Basso Pregio
- Medio Pregio
- Pregio

TUTELA DEI BENI STORICO-CULTURALI E TESTIMONIALI

- Edifici e complessi edilizi di interesse storico-architettonico (art. 2.11 e 2.12)
- Vincoli monumentali - Beni di Enti Pubblici la cui esecuzione risale ad oltre 50 anni (art. 2.11)
- Pertinenze di edifici di interesse storico-architettonico (art. 2.11 e 2.12)
- Vincoli monumentali - Da decreti e leggi specifiche (art. 2.11)
- Viabilità storica (art. 2.10)
- Area di accertata e rilevante consistenza archeologica (art. 2.13)
- Aree di concentrazione di materiali archeologici (art. 2.13)

AREE SOGGETTE A VINCOLO PAESAGGISTICO

- Torrenti e corsi d'acqua e relative sponde (art. 2.15)
- Aree interessate da specifiche disposizioni di vincolo (art. 2.15)

TUTELE AMBIENTALI E PAESAGGISTICHE

- Fascia di rispetto degli elettrodotto (art. 3.8)
- Rispetto cimiteriale (art. 3.8)
- Rispetto dei depuratori (art. 3.8)
- Metanodotto esistente (art. 3.8)
- Elettrodotto (art. 3.8)
- 380kv
- 132kv
- 50kv

W ←

0 125 250 375

L'area dell'impianto esistente è classificata come Impianto produttivo in territorio rurale (Art. 5.9 PSC), mentre la restante parte della proprietà Ecotrasp è classificata come ambito agricolo di rilievo paesaggistico (art. 5.9 PSC).

Art. 5.9 Ambiti del territorio rurale

1. Il PSC, articola il territorio rurale in tre tipi di ambiti, che saranno disciplinati dal RUE:

Aree di valore naturale ed ambientale: il PSC individua nelle Tavole (T.1 – T.32) le aree di valore naturale ed ambientale che rappresentano gli ambiti del territorio rurale sottoposti dagli strumenti di pianificazione ad una speciale disciplina di tutela ed a progetti locali di valorizzazione.

Sono, pertanto, stati inseriti i seguenti elementi:

- Maceri e alberi di pregio;
- Sistema delle aree forestali (art. 10 PTCP);
- Zone ed elementi di particolare interesse storico-archeologico (art. 21PTCP);
- Zone di tutela naturalistica (art. 25 PTCP);
- Perimetro del Parco regionale del delta del Po (art. 142 comma 1 lettera f, DLgs 42/2004);
- Aree interessate da specifiche disposizione di vincolo (art. 136 comma 1 lettera d, DLgs 42/2004);
- Elementi degli artt. 27 quater e quinquies del PTCP.

Il PSC in tali aree persegue l'obiettivo di armonizzare gli assetti insediativi e infrastrutturali del territorio con le finalità di tutela dell'ambiente naturale e delle sue risorse.

Ambito agricolo a vocazione produttiva: il PSC individua nelle Tavole (T.1 – T.32) gli ambiti agricoli a vocazione produttiva. Tali ambiti comprendono quelle parti del territorio rurale con ordinari vincoli di tutela ambientale idonee, per tradizione, vocazione e specializzazione, ad una attività di produzione di beni agro-alimentari ad alta intensità e concentrazione. Il PSC negli ambiti a vocazione produttiva agricola favorisce l'attività di aziende strutturate e competitive, che utilizzino tecnologie ad elevata compatibilità ambientale e pratiche colturali rivolte al miglioramento della qualità merceologica, della salubrità e sicurezza alimentare dei prodotti.

Il PSC in tale ambito persegue gli obiettivi:

- a) di tutelare e conservare il sistema dei suoli agricoli produttivi.
- b) di favorire lo sviluppo ambientalmente sostenibile delle aziende agricole, consentendo interventi edilizi volti ad assicurare dotazioni infrastrutturali, attrezzature legate al ciclo produttivo agricolo e al trattamento e alla mitigazione delle emissioni inquinanti, la trasformazione e l'ammodernamento delle sedi operative dell'azienda, ivi compresi i locali adibiti ad abitazione.

Ambito agricolo di rilievo paesaggistico: il PSC individua nelle Tavole (T.1 – T.32) gli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico, corrispondenti alle porzioni di territorio caratterizzate dall'integrazione del sistema ambientale e del relativo patrimonio naturale con l'azione dell'uomo volta alla coltivazione e trasformazione del suolo.

Il PSC in tale ambito persegue gli obiettivi:

- a) la salvaguardia delle attività agro-silvo-pastorali ambientalmente sostenibili e dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici presenti nel territorio;
- b) la conservazione o la ricostituzione del paesaggio rurale e del relativo patrimonio di biodiversità, delle singole specie animali o vegetali, dei relativi habitat, e delle associazioni vegetali e forestali;
- c) la salvaguardia o ricostituzione dei processi naturali, degli equilibri idraulici e idrogeologici e degli equilibri ecologici.

2. Il PSC individua inoltre nel territorio rurale:

- a) i nuclei abitati rurali di maggiore consistenza, costituiti da gruppi relativamente accorpati di edifici prevalentemente residenziali, individuandoli negli elaborati grafici (T.1- T.32) come "Nuclei residenziali in territorio rurale";
- b) gli impianti produttivi sorti in forma isolata nel territorio rurale, al di fuori degli ambiti specializzati per attività produttive, individuandoli negli elaborati grafici (T.1- T.32) come "Impianti produttivi in territorio rurale";

3. Negli areali delle "Risaie" e "dei Boschi", come definiti all'art. 3.1, comma 3, dovranno essere favoriti prioritariamente il permanere dei caratteri di ruralità ed incrementati i gradienti di permeabilità biologica, ai fini dell'interscambio dei flussi biologici tra le diverse aree provinciali.

A tal fine, dovranno essere favoriti gli interventi di tipo conservazionistico, ma anche di valorizzazione ed incremento delle componenti territoriali che ne caratterizzano l'individuazione, a partire dal sostegno alle forme di agricoltura ed alle produzioni tipiche locali.

4. Il PSC consente esclusivamente negli ambiti agricoli a vocazione produttiva la coltivazione di biomasse per l'alimentazione di impianti di produzione di energia. La trasformazione delle biomasse per la produzione di energia è ammessa solo se funzionale al soddisfacimento del fabbisogno delle aziende agricole connesse, nel rispetto dei disposti del PTRQA e del DM 10/09/2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", delibera Ass. Legislativa RER n. 28 del 06/12/2010, delibera GR n. 46 del 17/01/2011.

L'impianto esistente e le modifiche che si andranno a presentare sono conformi alla pianificazione comunale vigente.

La variante urbanistica richiesta permetterà di ottenere un indice di edificazione e contestualmente realizzare quel verde di filtro in conformità agli obiettivi del PSC per la quota di "ambito agricolo di rilievo paesaggistico".

B.3.2. Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE)¹⁰

La L.R. 24 marzo 2000, n. 20 - "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" - detta una nuova disciplina della pianificazione territoriale ed urbanistica regionale, introducendo all'art. 28 i nuovi strumenti della pianificazione urbanistica comunale, denominati Piano Strutturale Comunale (PSC), Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), Piano Operativo Comunale (POC).

Il RUE è un regolamento che ha validità illimitata e recepisce le disposizioni di legge e declina nel dettaglio quanto disposto dal PSC, disciplinando in particolare gli interventi diretti in territorio Urbanizzato e Agricolo. Esso disciplina in via transitoria anche il territorio urbanizzabile (zone di espansione) fino alla adozione del POC.

Secondo le indicazioni della circolare dell'Assessorato regionale competente in data 01/02/2010, l'insieme dei due strumenti (PSC e RUE) assicura la regolazione generale dell'intero territorio comunale e fornisce l'inquadramento normativo complessivo, delle tutele, degli usi e delle trasformazioni del territorio secondo la nuova disciplina introdotta dalla L.R. 20/2000.

L'approvazione del RUE consente quindi di superare sull'intero territorio comunale il vecchio PRG a favore dei due nuovi strumenti urbanistici delineati dalla L.R. 20/2000.

Il Comune di Codigoro ha approvato il PSC, redatto ai sensi della L.R. 20/2000, con deliberazione di Consiglio comunale n. 49 del 29/03/2011 ed il RUE con deliberazione di Consiglio comunale n. 37 del 26/06/2014. A partire da tale data ha cessato di avere applicazione il Piano Regolatore Generale.

L'area Ecotrasp non è interessata da elaborati grafici del RUE vigente del comune di Codigoro, ricade in area di dossi di rilevanza storico-documentale e paesaggistica l'area esterna al perimetro di impianto attuale, ove non sono previste opere per il recupero e la gestione di rifiuti di cui all'art. 7.2 delle NTA del RUE.

Le opere in progetto sono in ambito produttivo e devono rispettare le indicazioni per gli interventi previsti.

B.3.3. Piano Operativo Comunale (POC)¹¹

Variante Urbanistica con valore di POC per l'apposizione del vincolo espropriativo relativo al progetto di "adeguamento funzionale del sistema irriguo delle valli Giralda, Gaffaro e Falce in comune di Codigoro (FE)".

Su richiesta del Consorzio di Bonifica della Pianura di Ferrara il comune di Codigoro ha apportato la suddetta variante specifica ai propri strumenti urbanistici.

La proposta di variante è stata pubblicata e costantemente aggiornata nella presente pagina, con riferimento alle fasi preliminari e successive alla adozione e approvazione, avvenute rispettivamente con Delibera di Consiglio Comunale n. 65 del 19.12.2014 e n. 57 del 30.11.2015.

Con la trasmissione agli enti sovraordinati e la successiva pubblicazione sul BURER periodico parte seconda n. 242 del 30/12/2015, la variante ha concluso il suo iter assumendo piena efficacia.

L'area Ecotrasp non ricade in ambito di POC.

¹⁰ Fonte: <https://www.comune.codigoro.fe.it/regolamento-urbanistico-edilizio-rue> sito consultato il 18/03/2025.

¹¹ Fonte: <https://www.comune.codigoro.fe.it/piano-operativo-comunale-poc> sito consultato il 18/03/2025

B.4. Aree protette¹²

In riferimento alle aree sottoposte a vincolo si deve ricordare che la Comunità Economica Europea il 21 maggio 1992 ha emesso una Direttiva (92/43/CEE) concernente la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche nel territorio degli Stati membri. La Direttiva comunemente chiamata "Habitat" definisce una rete ecologica europea costituita da zone speciali di conservazione, denominata Natura 2000. Questa rete, formata dai siti in cui si trovano habitat naturali elencati nell'allegato I e habitat delle specie di cui all'allegato II della direttiva stessa, deve garantire il mantenimento od il ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente dei tipi di habitat naturali e delle specie interessati nella loro area di ripartizione naturale.

Si distinguono due tipi di siti: le Zone di Protezione Speciale (ZPS) che seguono la direttiva 'Uccelli' e i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) riferiti alla direttiva "Habitat". Nello stesso titolo della Direttiva "Habitat" viene specificato l'obiettivo di conservare non solo gli habitat naturali (quelli meno modificati dall'uomo) ma anche quelli seminaturali (come le aree ad agricoltura tradizionale, i boschi utilizzati, i pascoli, ecc.).

Rete Natura 2000

La Regione si occupa della gestione complessiva del sistema territoriale delle aree protette e dei 159 siti della rete Natura 2000 (71 ZSC, 68 ZSC-ZPS, 19 ZPS, 1 SIC), che ricoprono una superficie complessiva di circa 300.000 ettari, adottando per conto del Ministero per l'Ambiente e della Commissione Europea indirizzi e norme per la loro istituzione, pianificazione e gestione e coordinando l'azione degli Enti di gestione.

Natura 2000 è il sistema organizzato (Rete) di aree (siti e zone) destinato alla conservazione della biodiversità presente nel territorio dell'Unione Europea, ed in particolare alla tutela degli habitat (foreste, praterie, ambienti rocciosi, zone umide) e delle specie animali e vegetali rari e minacciati.

La Rete ecologica Natura 2000 trae origine dalla Direttiva dell'Unione Europea 92/43 "Habitat" e si basa sull'individuazione di aree di particolare pregio ambientale denominate Siti di Importanza Comunitaria (SIC), destinate a diventare Zone Speciali di Conservazione (ZSC), che vanno ad affiancare le Zone di Protezione Speciale (ZPS) per l'avifauna, previste dalla Direttiva 2009/147/CE "Uccelli" che ha sostituito la storica direttiva 79/409.

Di seguito sono riportate le aree ZPS, ZSC-ZPS e ZSC della Rete Natura 2000 per la provincia di Ferrara:

SIC/ZSC

- IT4060009 - Bosco di Sant'Agostino o Panfilia
- IT4060018 - Adriatico settentrionale - Emilia-Romagna

SIC/ZSC-ZPS

- IT4060001 - Valli di Argenta
- IT4060002 - Valli di Comacchio
- IT4060003 - Vene di Bellocchio, Sacca di Bellocchio, Foce del Fiume Reno, Pineta di Bellocchio
- IT4060004 - Valle Bertuzzi, Valle Porticino-Cannevié
- IT4060005 - Sacca di Goro, Po di Goro, Valle Dindona, Foce del Po di Volano
- IT4060007 - Bosco di Volano

¹² Fonte: <https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/consultazione/cartografia-interattiva>
- Sito consultato il giorno 18/03/2025.

IT4060010 - Dune di Massenzatica
 IT4060012 - Dune di San Giuseppe
 IT4060015 - Bosco della Mesola, Bosco Panfilia, Bosco di Santa Giustina, Valle Falce, La Goara
 IT4060016 - Fiume Po da Stellata a Mesola e Cavo Napoleonico
 IT4070021 - Biotopi di Alfonsine e Fiume Reno

ZPS

IT4060008 - Valle del Mezzano
 IT4060011 - Garzaia dello zuccherificio di Codigoro e Po di Volano
 IT4060014 - Bacini di Jolanda di Savoia
 IT4060017 - Po di Primaro e Bacini di Traghetto

Nella figura seguente è possibile vedere l'ubicazione dei SIC/ZSC, ZSC-ZPS e ZPS nella zona della Provincia di Ferrara ove si trova Ecotrasp.




Figura B-17: Aree protette della Provincia di Ferrara zona nord est

Nessun sito della Rete Natura 2000 ricade all'interno dell'area in esame, che si trova a circa 5 km a nord ovest dal SIC/ZSC-ZPS IT4060010 - Dune di Massenzatica e a circa 2 km in direzione sud ovest dal SIC/ZSC-ZPS IT4060016 - Fiume Po da Stellata a Mesola e Cavo Napoleonico.

Vista la distanza e le attività svolte di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, la realizzazione del progetto non potrà avere alcuna incidenza sull'area protetta.

B.5. Coerenza del progetto con gli strumenti di programmazione e pianificazione

Non vi sono criticità relative alle norme urbanistiche.

Il progetto di ampliamento di un impianto per il recupero di rifiuti non pericolosi esistente nel comune di Codigoro (FE) è pienamente conforme alla pianificazione vigente a livello regionale, provinciale e comunale.

C. NORMATIVA DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

C.1. Valutazione di Impatto Ambientale

Si riportano di seguito le norme emanate a **LIVELLO NAZIONALE** per la V.I.A.:

- **D.P.C.M. del 27/12/1988** – Norme tecniche per la redazione degli studi d'impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377.

- **D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006** – Norme in materia ambientale, in particolare la Parte Seconda titolata "Procedure per la valutazione ambientale strategica (Vas), per la valutazione d'impatto ambientale (Via) e per l'autorizzazione ambientale integrata (Ippc)".

- **D.Lgs. n. 4 del 16/01/2008** – Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, che ha sostanzialmente riscritto la Parte Seconda del D.Lgs. 152/06.

- **D.Lgs. n. 128 del 29/06/2010** – Modifiche ed integrazioni al D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 – cd. "Correttivo Aria-Via-Ippc".

Il D.Lgs. 152/2006 e le successive modifiche/integrazioni hanno ridefinito il quadro normativo per l'assoggettamento a Valutazione di Impatto Ambientale di determinati progetti e le modalità di svolgimento delle relative procedure, abrogando la previgente normativa, tra cui:

- **D.P.C.M. n. 377 del 10 agosto 1988** – Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale.

- **D.P.C.M. del 03/09/1999** – Atto di indirizzo e coordinamento che modifica il precedente atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della Legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale.

- **D.P.C.M. del 01/09/2000** – Modificazioni ed integrazioni del D.P.C.M. 3 settembre 1999, per l'attuazione dell'art. 40, primo comma, della Legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale.

Per quanto riguarda la **NORMATIVA REGIONALE**, i riferimenti per la V.I.A. sono:

- **L.R. n. 9 del 18/05/1999** – Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale.

- **L.R. n. 35 del 16/11/2000** – Modifiche alla L.R. 18 maggio 1999, n. 9 concernente: Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale.

- **D.G.R. n. 1238 del 15/07/2002** – Approvazione "Direttiva generale sull'attuazione L.R. n.9/99, disciplina procedura valutazione impatto ambientale" e delle "linee guida generali per redazione e valutazione degli elaborati per la procedura di verifica (screening) e del SIA e per la procedura di VIA" (art. 8, L.R. 9/99).

- **Circolare prot. n.49760 del 27/02/2009** – Indicazioni in merito all'attuazione delle procedure in materia di VAS e VIA a seguito della mancata approvazione di norme regionali di attuazione della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 come modificato dal D.Lgs. 4/08 entro il 13 febbraio 2009.

- **D.G.R. n. 987 del 12/07/2010** – Direttiva sulle modalità di svolgimento delle procedure di verifica (Screening) normate dal Titolo II e delle procedure di VIA normate dal Titolo III della L.R. n. 9 del 1999;

- **L.R. n. 3 del 20/04/2012** - Riforma della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale).

- **L.R. n. 15 del 30/07/2013** - Semplificazione della disciplina edilizia.

• **Circolare Regionale Emilia Romagna** – Indirizzi per l'applicazione delle nuove disposizioni di cui agli articoli 53 (modifiche all'Art. 4 della L.R. n. 9 del 1999) e 54 (modifiche all'Art. 4-ter della L.R. n. 9 del 1999) della Legge Regionale 30 Luglio 2013 n. 15.

C.2. Rifiuti

I riferimenti normativi in materia di gestione dei rifiuti sono rappresentati da:

• **D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006** – Norme in materia ambientale, in particolare il Titolo I, "Gestione dei rifiuti", della Parte Quarta titolata "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati".

• **D.Lgs. n. 4 del 16/01/2008** – Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale.

• **D.Lgs. n. 205 del 03/12/2010** – Recepimento della direttiva 2008/98/Ce – Modifiche alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006.

• **Delibera del Comitato Interministeriale del 27/07/1984 di cui all'art. 5 del D.P.R. 10/09/1982, n. 915** – "Disposizioni per la prima applicazione dell'art. 4 del decreto del Presidente della repubblica 10/09/1982, n. 915, concernente lo smaltimento dei rifiuti";

• **D.Lgs. n. 99 del 27/01/92** "Utilizzo e spandimento in agricoltura di fanghi biologici";

• **Legge Ordinaria del Parlamento n. 70 del 25/01/1994** – "Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale";

• **D.Lgs. n. 389 del 08/11/1997** – "Modificazioni ed integrazioni al D.Lgs n. 22 del 05/02/1997, in materia di rifiuti, di rifiuti pericolosi, di imballaggi e di rifiuti di imballaggio";

• **D.Ministero Ambiente del 05/02/1998** – "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt.31 e 33 del D.Lgs 5/02/1997, n. 22";

• **D.M. n. 141 del 11/03/1998** – "Regolamento recante norme per lo smaltimento in discarica dei rifiuti e per la catalogazione dei rifiuti pericolosi smaltiti in discarica";

• **D.M. n. 145 del 01/04/1998** – "Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli art. 1, 18, comma 2, lettera e), e comma 4, del D.Lgs n. 22 del 05/02/19";

• **D.M. n. 148 del 01/04/1998** – "Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli artt. 12, 18, comma 2, lettera m) e 18, comma 2, lettera e), e comma 4, del D.Lgs n. 22 del 05/02/1997";

• **Prog. E.R. n. 1200 del 23/04/1998** – "Adozione del documento contenente "Indicazioni regionali sul D.Lgs 05/02/1997, n. 22 in materia di rifiuti" approvato dalla conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome il 23/04/1998";

• **D.Ministero Ambiente n. 372 del 04/08/1998** – "Regolamento recante norme sulla riorganizzazione del catasto dei rifiuti";

• **Circolare dei MM dell'Ambiente e dell'Industria n. GAB/DEC/812/98 del 04/08/1998** – "Circolare esplicativa sulla compilazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati individuati, rispettivamente, dal Decreto Ministeriale 1/04/1998, n. 145, e dal decreto ministeriale 1/04/1998, n. 148";

• **Legge n. 426 del 09/12/1998** – "Nuovi interventi in campo ambientale";

• **D.P.C.M. del 31/03/1999** – "Approvazione del nuovo modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 1999";

• **Circolare del Ministero dell'Ambiente del 28/06/1999** – "Circolare recante chiarimenti interpretativi in materia di definizione di rifiuto";

• **Direttiva 9 Aprile 2002** - "Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti";

- **D.Lgs. n. 36 del 13/01/2003** – “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;
- **D.G.R. n. 1991 del 13/10/2003** – “Direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi degli artt. 28 e 29 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22”;
- **D.M. n. 167 del 03/06/2004** – “Regolamento concernente modifiche al decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406, recante: «Norme di attuazione di direttive dell'Unione europea, avente ad oggetto la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese, che effettuano la gestione dei rifiuti»”;
- **Comunicato regionale del 15/03/2005** “Disposizioni regionali in materia di gestione ed autorizzazione all'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura”;
- **D.M. del 03/08/2005** – “Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica”;
- **D.G.R. n. 1801 del 07/11/2005** – “Integrazione delle disposizioni in materia di gestione dei fanghi di depurazione in agricoltura”;
- **D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii. parte quarta** - Norme in materia ambientale;
- **D.M. n. 186 del 05/04/2006** - Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

C.3. Suolo e sottosuolo

- **D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii. parte quarta** – Norme in materia ambientale;
- **D.M. del 14/01/2008** – Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni;
- **L.R. n. 19 del 30/10/2008** - Norme per la riduzione del rischio sismico;
- **L.R. n. 23 del 30/11/2009** - Norme in materia di tutela e valorizzazione del paesaggio. Modifica della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio) e norme transitorie in merito alla legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19 (norme per la riduzione del rischio sismico).

C.4. Scarichi idrici

- **L.R. n. 7 del 29/01/1983** - "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature. Disciplina del trasporto di liquami e acque reflue di insediamenti civili e produttivi";
- **D.G.R. Emilia Romagna n. 651 del 01/03/2000** – "Direttiva concernente primi indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 11/05/1999 n. 152";
- **D.Lgs. n. 258 del 18/08/2000** – "Disposizioni correttive del D.Lgs n. 152/99 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, a norma dell'art. 1, comma 4, delle Legge n. 128/9";
- **D.G.R. Emilia Romagna n. 1053 del 09/06/2003** – "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs n. 152/99 come modificato dal D.Lgs n. 258 del 18/08/02 recante disposizioni in materia di tutela delle acque da inquinamento";
- **D.G.R. n. 2230 del 10/11/2003** – "Integrazione e rettifiche alla deliberazione 9/6/2003, n. 1053 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del DLgs 11/5/1999, n. 152 e successive modifiche, recante disposizioni in materia di tutela delle acque e dell'inquinamento";
- **D.C.R. n. 633 del 22/12/2004** – "Adozione del Piano regionale di tutela delle acque";
- **D.G.R. n. 286 del 14/02/2005** – "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, DLgs 11 maggio 1999, n. 152)";
- **Reg. R. n. 4 del 29/12/2005** – "Disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque";
- **D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii. parte terza** - Norme in materia ambientale;

C.5. Inquinamento acustico

- **Legge n. 447 del 26/10/1995** – "Legge Quadro sull'inquinamento acustico";
- **D.P.C.M. del 01/03/1991** – "Limiti massimi d'esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno";
- **D.P.C.M. del 14/11/97** – "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
- **L.R. n. 15 del 09/05/01** – "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- **D.G.R. n. 2053/01** – "Criteri e condizioni per la classificazione acustica del territorio";
- **D.G.R. n. 673/04** – "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- **D.C.C. n. 73 del 14/04/2009** – "Aggiornamento del piano di classificazione acustica comunale".